

RICERCA

Nuova Serie di Azione Fucina (gruppo II - 70%)

Quindicinale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana - A. XXVII - N. 1 - 15 gennaio 1971

sommario

Nel fondo Marco Ivaldo traccia le linee di una Teologia della comunità cristiana. Nell'editoriale Andrea Crovato svolge alcune riflessioni in margine ai processi di Burgos e Leningrado.

A pag. 2 La meditazione è tratta da Teilhard de Chardin e la nota liturgica « Dall'Epifania alla Quaresima » di Mario Albertini.

A pag. 3 « Uno sguardo sulla scuola media », sulle sue contraddizioni e le sue prospettive nella complessa realtà socio-politica italiana di Giancarlo Codignani. A pag. 4 Pietro Gianneschi svolge alcune riflessioni sulla Fede ed esistenza cristiana a proposito del tema proposto dalla commissione della C.E.I. per il '70-'71.

A pag. 5 Paolo Giuntella riporta un colloquio con Roger Garaudy sui rapporti tra marxisti e cristiani. A pag. 13 Giovanni Mantovani illustra le « nuove tendenze nella politica estera italiana ».

A pag. 15 una breve nota di Pio Cerocchi sul film « Uomini contro ». La documentazione è tutta occupata da uno stralcio del progetto di riforma universitaria.

Tra Burgos e Leningrado

Se è vero che il mondo ha provato sollievo nell'apprendere la commutazione delle pene di morte sentenziate a Burgos e a Leningrado, è altrettanto vero che non possiamo gioire per questi presunti atti umanitari di Franco e Breznev, perché la vera ragione all'origine dei due provvedimenti di « clemenza » è stata e rimane la convenienza politica.

La Spagna, all'indomani del discorso del 30 dicembre pronunciato alla nazione dal generale Franco, non si ritrova con più libertà; la dittatura continua a sacrificare sull'altare della « patria forte ed eterna » la dignità umana di tutto un popolo. Non cambia niente in meglio in questa Spagna '70 semmai assistiamo ad un incedersi delle posizioni franchiste, ai sempre più normali e nefasti stati di emergenza là dove sembra che la protesta operaia e studentesca assuma aspetti non del tutto comprensibili agli occhi dei capi del già spietato sistema poliziesco: non c'è libertà di stampa, non di associazione e di espressione delle proprie idee che non siano quelle franchiste. E ancora troppo palese è l'abbraccio tra potere politico e potere ecclesiastico spagnoli, per non dire che la chiesa cattolica ha avuto ed ha ancora un peso importante in questo stato di cose, anche se, con piacere, assistiamo ad una opposizione sempre più aperta e decisa di non pochi vescovi e preti. Il giornale cattolico « Ya » ad esempio, nell'editoriale del 19 dicembre scorso, raccomandava « energia e prudenza », che tradotto in termini politici significava severità sì con i terroristi baschi perché possono provocare, con le loro azioni, la rottura dell'equilibrio interno spagnolo, ma attenzione anche a non perdere l'occasione di inserirsi nel quadro dello sviluppo economico delle nazioni europee più progredite.

E' stata quindi la necessità di non perdere il treno dell'integrazione economica e quindi la paura di trovarsi irrimediabilmente isolati che ha consigliato Franco ad usare clemenza. Ma non crediamo, non illudiamoci di fronte a questi atti apparentemente umanitari la gravità e l'indecenza di uno stato fascista (perché tale è e tale è rimasto) che si definisce cattolico, non solo ci offende come uomini e ci ripugna come cristiani, ma soprattutto non può ingannarci in ordine alle pretese intenzioni di democraticità e ben volere.

Da Burgos a Leningrado il passo non è né facile né comodo, perché il rischio di trincerarsi dietro la condanna degli opposti estremismi è grande, e il desiderio di ricorrere alla speculazione politica è allettante, almeno per alcuni. Non c'è dubbio che la sentenza di morte emessa a Leningrado, non solo è sproporzionata e ridicola rispetto all'accusa (« tentativo di impossessarsi di una proprietà statale socialista di dimensioni particolarmente grandi »), ma ci ripropone in tutta la sua gravità e aberranza il problema della disumanizzante neostalinizzazione in atto in tutta l'Unione Sovietica e nei paesi socialisti da essa strettamente controllati (leggi Cecoslovacchia e, ultima triste realtà, Polonia). Mettersi in mezzo alle due posizioni fascista spagnola e stalinista sovietica per riproporre come unico rimedio le democrazie occidentali « così come sono », significa non ricordare che quelle stesse democrazie si fondano su palesi discriminazioni sociali ed umane in ordine sia alla distribuzione dei redditi con tutto ciò che questo comporta (discriminazione scolastica, professionale, territoriale etc.), sia al grado di partecipazione politica dei cittadini ai momenti decisionali della vita del Paese. Significa non pensare o illudersi di non essere stati compartecipi, anche solo indirettamente, delle nefaste decisioni dei tribunali di Burgos e Leningrado. Perciò credo che non sia « inevitabilmente » questa la strada da percorrere per la costruzione di un mondo nuovo. E per lo stesso motivo credo che

(continua a pag. 16)

Silenzio e futuro delle comunità cristiane

Diceva Bonhoeffer dal carcere che era giunto (si era nel 1944) per la Chiesa il tempo del silenzio; il tempo di permettere alle antiche parole racchiudenti il mistero di Dio di purificarsi, di decantarsi tramite l'opera di cristiani se, senza pronunciarle, si limitassero a pregare e ad operare nel mondo secondo giustizia. Sarebbe, in seguito, venuta l'ora in cui le parole dei cristiani avrebbero riconquistato la capacità rinnovata di attualizzare la potenza della Parola di Dio.

Anche oggi ci si avvede, con disagio, che le antiche parole non reggono più. Non solo. Anche le modalità « aggiornate » di costringere entro definizioni o gesti tangibili la trascendenza della fede mostrano l'usura che proviene loro dal non essere riuscite a prevedere o ad anticipare le nuove e più radicali domande che lo Spirito attraverso la storia pone alla Chiesa. Né è stato esempio, da ultimo, il congresso dei teologi a Bruxelles, dove è stata evidenziata l'insufficienza di una pur seria e fondata teologia « moderna » che non arrivi tuttavia ad attingere la misura della fede della comunità cristiana e che, esaurendo il suo compito nella giustificazione del Cristianesimo in rapporto alla cultura mo-

derna, finisce per celare la potenzialità critico-prophetica dell'Evangelo nei confronti di qualsiasi configurazione storica della cultura e della società.

Ma il problema della teologia non coinvolge solo gli specialisti e gli addetti ai lavori, perché si ripropone in maniera più rilevante nella vita della comunità cristiana allorché si pone la necessità di coinvolgersi e di compromettersi nella società civile; o meglio, allorché i cristiani prendono coscienza della propria collocazione sociale e politica e si chiedono quali conseguenze comporti in tale collocazione, vivere, in comune, delle promesse di Cristo.

E' lo stesso problema della teologia. Non si tratta soltanto di giustificare, in generale, la fede; ma di comprendere la originalità dell'esperienza cristiana entro l'agire storico dell'uomo.

Il rischio è di dover concludere che la fede è *superflua*, incapace di rispondere e di dare senso all'enorme fatica di costruire uno spazio oggettivo di possibilità e di libertà per gli uomini.

Non sono tanto l'« intimo » della persona, il conflitto « interno » all'individuo che rendono problematica e che entrano in relazione dialettica con la proposta cristia-

na. Sono invece gli oggettivi e misurabili progetti storici dell'uomo che si pongono come totalizzanti ed esaustivi l'esperienza umana e che denunciano come mistificante ed « ideologica » una teologia che si rivolga al « solo » individuo, alla sua « interiorità » e, come tale, finisca per giustificare e codificare i rapporti esistenti e non esprima una forza di trasformazione degli stessi. Ai cristiani è richiesta una nuova comprensione della fede che espliciti fino in fondo la connotazione profetica e critica della Parola di Dio. Si riprende, in questo senso, la proposta di Metz che definisce la Chiesa « istituzione escatologica provvisoria di Dio » che trova la propria *identità* nel protendersi come « memoria sovversiva » della morte-resurrezione di Cristo, verso il mondo. E' una proposta di una comunità cristiana che entri in *contraddizione* col mondo e ne denunci di continuo il peccato in cui esso ricade chiudendosi al futuro di Cristo. Giacché il cristiano sa che la promessa di Dio *eccede* e *supera* le realizzazioni della storia e *addita* di continuo la « novità » con cui Cristo ci attende nel futuro.

Vi è in questa proposta,

(continua a pag. 16)

Marco Ivaldo

Mentre le riforme dei codici e dell'ordinamento penitenziario continuano lentamente il loro estenuante cammino legislativo e negli stabilimenti di pena ricominciano le agitazioni, la Magistratura rinnova la consuetudine delle inaugurazioni dell'anno giudiziario.

Non è certo dalla « sacralità » di queste cerimonie che la giustizia italiana trarrà motivo di miglioramento, ma nella volontà di tutti gli operatori di giustizia di risanare globalmente istituzioni caduche, organismi sorpassati, norme addirittura offensive di un paese democratico.



Per noi vivere è Cristo

... Signore, siete voi che, con lo stimolo impercettibile di uno "charme" sensibile, siete penetrato nel mio cuore per fare scorrere la mia vita in Voi. Siete disceso in me con l'aiuto di una piccola particella delle Cose; e poi, all'improvviso vi siete dispiegato ai miei occhi come l'Universale Esistenza. Signore, sotto questo aspetto primo, così vicino e così concreto, lasciatemi gustarvi lungamente, in tutto ciò che penetra e tutto ciò che circonda, nel profumo e nella luce, e nell'Amore e nello Spazio...

Ho creduto di capire, Signore, che fra i vostri servitori, certi temevano di vedere un cuore sentire troppo (così come dubitano di vedere uno spirito pensare troppo)... Ma non posso credere che essi abbiano ragione. Perché in fin dei conti, Signore, chi chiude la sua anima alla chiamata del Divino immanente, di quale sostanza nutrirà i modi con cui pretende di sostenere la sua preghiera? Come non c'è che una sola Materia creata per sostenere le crescite successive della Coscienza, nel Cosmo, — così non esiste che un solo sentimento fondamentale, alla base di tutte le Mistiche, cioè: l'amore innato della Persona umana, esteso a tutto l'Universo.

Questa passione, come ogni forza naturale, è suscettibile, nei suoi sviluppi, di arresti, di perversioni, di deviazioni...

Può evaporare in vana poesia, travarsi in mistica naturalista, degradarsi in panteismo pagano. Resta che essa solo è sgorgante, essa sola primitiva, nel cuore umano.

Se dunque qualcuno vuole elevare in sé, per Dio, l'edificio di un amore sublime, deve innanzitutto sensibilizzarsi, deve nutrire con cura in se stesso, con lo scambio prudente ma assiduo delle realtà più commoventi, il sentimento, il gusto dell'Onnipresenza di cui si circondano tutte le cose della Natura. Sotto questa sola stoffa palpabile, Signore, Voi ci apparite, e ci rapite, e rivelate poco a poco le meraviglie della Vostra esistenza fra noi.

* * *

All'anima credente, centrata vitalmente su Gesù, ogni atto delle cose apporta (naturali alla loro base, soprannaturali nelle loro implican-

ze) un contatto e un tocco del Cristo. E più questa anima crede alla sua onni-dipendenza in rapporto a Cristo, più l'omni-azione che subisce diviene concreta, dominante e sicura: Credenti omnia convertuntur in Christum.

Per rispondere a questa sollecitudine universale che, da ogni parte, la circonda e le dà forma, l'anima si sforza naturalmente di portarsi a sua volta, attivamente e positivamente, verso Gesù. Dopo aver creduto nella sua Azione, essa vota a Lui tutto il suo lavoro. Alla Fede, essa aggiunge la «retta intenzione». Qui comincia la seconda fase della invasione del suo universo da parte del Cristo. Già, in virtù dell'unità fondamentale del nostro essere e del Mondo, si può dire, di ogni uomo di buona volontà, che tutto quello che fa sulla terra si riconduce più o meno direttamente, alla spiritualizzazione dell'Universo. Efficacia della buona volontà è di captare per Dio questo lavoro, cioè di far servire agli interessi del Corpo mistico ogni progresso (anche naturale, e fin nel suo «opus materiale») che noi facciamo nello svolgimento dello Spirito.

Mediante l'intenzione, che ci unisce, in qualità di membri attivi, a Gesù Cristo, ogni nostro sforzo, nella sua totalità, va ben più lontano di noi; raggiunge e serve il Cristo che vive nel nostro profondo...

Di conseguenza, con la potenza combinata della Fede e dell'Intenzione, un Mondo nuovo, senza alterare i tratti dell'antico, si costituisce per il cristiano all'interno delle cose. Una profonda e semplice, coesistente ad ogni creatura, gli si rivela nel cuore dell'Universo, zona nella quale

Quidquid patimur, Christum patimur;

Quidquid agimus, Christum agimus.

Risvegliati a questa atmosfera mistica, estesa dovunque, sentiamo realizzarsi intorno a noi la vasta pienezza dell'Incarnazione...

[Questi passi sono stati tratti e da noi tradotti dal libro: «La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin» di Henry de Lubac, sj. Editrice Aubier].

Dall'Epifania alla quaresima

L'anno liturgico, che scandisce la vita di fede e di preghiera della Chiesa, si è sviluppato attorno alla celebrazione del mistero pasquale: ogni domenica, giorno del Signore, è la festa della Resurrezione del Cristo. Per questo il ciclo Pasqua-Pentecoste è il perno attorno cui si svolge l'anno.

Ma quasi a costituire un secondo fuoco di un'ellisse, anche il ciclo Natale-Epifania ha assunto un significato proprio, accanto — non indipendente — a quello della Pasqua. E' il significato dell'insediamento nella storia umana: l'amore di Dio, il suo gesto di salvezza, ha bisogno di assumere le dimensioni del tempo.

Nelle festività celebrate attorno al Natale, la nostra pietà è stata attenta in particolare alla vita nascosta di Gesù, al mistero del suo nascondimento e della sua solitudine.

Forte di questa adorazione del segreto che porta la speranza nel mondo, la liturgia ci invita a iniziare la meditazione delle parole e dei gesti di Gesù nella vita pubblica, nelle domeniche se seguono l'Epifania e giungono sino alla Quaresima. E' questa, la prima parte del tempo detto per annum (la seconda parte, ben più lunga, è quella che segue la Pentecoste); con la riforma del calendario liturgico è stato tolto il tempo di settuagesima.

Le domeniche di questo periodo variano secondo le scadenze della Pasqua; quest'anno sono sette, e la prima di esse celebra il battesimo di Gesù. Qui presentiamo le successive.

Come già noto, del piano triennale delle letture festive, quest'anno è dal ciclo C che esse sono prese (mentre per i giorni feriali, per i quali è previsto un piano biennale, tocca al ciclo A).

Nella seconda domenica risalta il racconto del primo segno con cui Gesù rivela la missione che il Padre gli ha affidata, e che suscita la fede nei discepoli: il miracolo a Cana, durante una festa nuziale (Giov. 2. 1-12). Ed è al tema nuziale che si ricollega la prima lettura (Is. 62. 1-5). La seconda lettura, come per le domeniche successive, è dalla prima lettera ai Corinti (12. 4-11): unico lo Spirito, nella molteplicità dei doni.

Con la terza domenica inizia la lettura del vangelo secondo Luca, che verrà continuata per tutte le domeniche per annum. Il terzo vangelo è il racconto del discepolo che rivive la storia del Maestro e vi sente un richiamo a seguire Gesù sulla via della croce. Mentre il racconto di Matteo — per offrire un termine di confronto — è ecclesiale e

dottrinale, quello di Luca è personale ed esortativo, e vuole giungere a suscitare e a confermare l'impegno di ciascuno a seguire il Cristo. Forse questo evangelista è quello che più provoca a una verifica della propria vita.

Il brano odierno comprende l'inizio del vangelo (Lc. 1-4) e il racconto dell'inizio della vita pubblica di Gesù (Lc. 4. 14-21). Gesù fin dal primo discorso avalla la sua predicazione con la sacra Scrittura: è sull'importanza della Scrittura nella vita del popolo di Dio che insiste la prima lettura (Neemia 8. 2-10). Paolo (1 Cor. 12. 12-30) definisce la Chiesa «corpo di Cristo».

Nella quarta domenica il brano di Luca (Lc. 4. 21-30) attesta, con le parole stesse di Gesù, l'universalità della missione di questi e le prime opposizioni che gli vengono fatte. Anche nella prima lettura (Ger. 1. 4-5, 17-19) si sottolinea l'universalità della missione del profeta e le sofferenze che incontrerà. Paolo (1 Cor. 12. 31-13. 13), in una pagina meravigliosa, consolante ma anche conturbante, fa l'elogio della carità, la «via eccellente».

Nella quinta domenica il racconto dell'evangelista (Lc. 5. 1-11) riguarda la chiamata dei primi apostoli, dopo la pesca miracolosa. Anche Isaia (6. 1-8) racconta una chiamata, la propria, che avviene in una grandiosa rivelazione. Paolo (1 Cor. 15. 1-11) esorta alla fedeltà al vangelo, cioè alla fede in Cristo morto e risorto.

La sesta domenica presenta, nel brano evangelico (Lc. 6. 17, 20-26), le beatitudini secondo la versione del terzo evangelista: più stringate che in Matteo, e rafforzate dalle opposte deprecazioni: «Guai a voi...». Pure la prima lettura (Ger. 17. 5-8) è centrata su un contrasto simile: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo...». Benedetto l'uomo che confida nel Signore...». Paolo (1 Cor. 15. 12, 16-20) insegna che la nostra speranza è unicamente nel Cristo risuscitato.

Nella settima domenica sono riportate (Lc. 6. 27-38) le esortazioni all'amore misericordioso sull'esempio di Dio Padre: è ardito questo riferimento a un modello divino, ma è consolante questa rivelazione della paternità di Dio. Anche come esempio di attuazione, dal primo libro di Samuele (26. passim) è preso il racconto della generosità di David nei confronti di Saul che lo perseguitava. Da Paolo (1 Cor. 15. 45-49) viene suggerita una riflessione sul nostro futuro eterno.

Mario Albertini

Uno sguardo sulla scuola media

Nel pubblicare questo articolo sulla situazione della scuola media oggi, ci sembra doveroso premettere che nella sua impostazione si affronta volutamente il problema nelle sue linee generali, in quanto questo vuole essere l'inizio di un discorso più analitico da portare avanti sulla scuola, le sue contraddizioni, le sue prospettive nella complessa realtà socio-politica italiana.

A che punto è la scuola media? A partire dal 1963, l'anno di istituzione della «scuola dell'obbligo», di chiarificazioni per il cittadino non addetto ai lavori ne sono venute poche. I fatti della contestazione, dal 1968 a oggi, hanno dato la misura — qualunque sia il giudizio che l'opinione pubblica ne dia — del limite di sopportabilità a cui sono ridotte le frizioni all'interno di una struttura, necessaria allo sviluppo della società quant'altre mai, ma del tutto inefficiente allo stato attuale delle cose.

A questo momento la situazione è particolarmente allarmante, perché, se per alcuni aspetti si presenta in analogia con la situazione scolastica di tutti i paesi del mondo, per altri versi è indicativa delle linee di sviluppo nel futuro della società italiana e la prospettiva non è rassicurante.

In primo luogo la carenza fondamentale è sul piano della democrazia: la scuola italiana, come la magistratura, si è portata dietro le vecchie concezioni autoritarie e classiste. Gli insegnanti non hanno saputo uscire dal limite dei buoni sentimenti e non hanno capito che una società nuova e un regime democratico dovevano per prima cosa rovesciare i vecchi schemi educativi e preparare al paese uomini disposti, a tutti i livelli,

ad una costruttiva convivenza civile.

In secondo luogo la deficienza è sul piano tecnico. Si dice — ed è in genere vero, almeno nel senso corrente della parola — che gli insegnanti della nostra scuola meritano per il loro impegno e la loro cultura l'attributo di «valorosi». Eppure a un giudizio critico obiettivo la realtà appare ben diversa. Gli insegnanti, preparati da una università inefficiente e culturalmente non aggiornata, hanno certamente lavorato e studiato, ma compiendo un'opera di rimasticazione. I buoni classici della tradizione su cui si fonda la loro preparazione risale circa al millenovecentoventi per il settore umanistico e poco più avanti per il settore scientifico. Ora, è vero che l'università non ha sollecitato a questo, ma una persona maggiorenne e laureata dovrebbe avere tanto di autonomia da sentire il dovere di «andare avanti», di leggere le opere, sia scientifiche che creative e critiche, che scrivono anche i contemporanei.

I genitori sensibili possono rabbrivire vedendo che i testi dei loro figli, tranne la vivacità delle copertine plastificate, non hanno cambiato i contenuti rispetto ai tempi in cui loro erano studenti. Eppure, se c'è un ricambio nel mondo del pensiero e della civiltà, esso dovrebbe essere rispecchiato in primo luogo nei contenuti oggettivi dell'apprendimento scolastico.

Inoltre, sempre sul piano professionale, manca del tutto la preparazione pedagogica. Gli insegnanti in genere se la cavano negando valore di scienza alla pedagogia, crocianamente; ma in sostanza non è difficile immaginare il caso di gente preparatissima tecnicamente, ma incapace di comunicativa e, in particolare, di quella speciale arte della didattica che, offrendo la materia in modo da sollecitare i collegamenti logici con la gradualità richiesta dall'età e dalle condizioni psicologiche e

sociali, produce l'interesse e la capacità di impegno senza costrizioni.

Non c'è quindi da meravigliarsi che la contestazione persista e si ostini puntigliosamente per ottenere qualcosa di più confacente alla nostra generazione e allo stesso modo non c'è da meravigliarsi se l'intervento dei politici cerca di adeguare con mezzi non sempre appropriati e corretti un sistema fallimentare. Tuttavia occorre con estrema urgenza che tutti si impegnino a volere la realizzazione di una riforma scolastica globale. Il fatto che la stessa contestazione sia soggetta spesso alle paludi dell'incapacità costruttiva o alle nevrosi delle contraddizioni, mostra la situazione di crisi a cui si è pervenuti.

Le prospettive attualmente sono assai fosche. Il pericolo gravissimo è che la democratizzazione e l'ammodernamento siano soltanto apparenti, mentre in realtà si pagherebbe un prezzo altissimo che peserebbe sul paese con la svalutazione della qua-

lificazione professionale, tecnica e scientifica, dei giovani e che pagherebbe ad un prezzo ancora più alto soprattutto la classe lavoratrice, sprovvista di quei mezzi sussidiari di cultura di cui è provvista la borghesia e impossibilitata ad inserirsi per mancanza di privilegi.

L'apparato politico deve impegnarsi a fornire disposizioni che, salvando la libertà di insegnamento, diano però l'avvio ad istituzioni veramente democratiche: questo non si può fare con circolari e leggi, ma con un piano organico. Tuttavia anche in questo caso occorre che il fondamento della pianificazione sia esente dai compromessi che rendono spesso la legge peggiore della sua carenza e che viziano all'origine le strutture che, volute nuove, nascono già vecchie, come dimostra l'attuale iter della riforma universitaria.

Ma le questioni democratiche si risolvono soprattutto nelle coscienze dei cittadini: quando la intera comunità nazionale si sa-

rà resa conto che il problema della scuola è problema di tutti e si darà perciò da fare per favorirne concretamente la promozione, la soluzione sarà già data. Perciò è quanto mai urgente che i sindacati si impegnino a esercitare un'opera di pressione che incoraggi, anche in questo settore, le riforme e a realizzare nelle loro basi una azione di sensibilizzazione per questi problemi.

Le nuove disposizioni infatti comportano la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica: il pericolo che essa si isterilisce in un formalismo burocratico di non improbabile colore repressivo (se, fraintendendo, le autorità scolastiche accoglieranno nel «consiglio» gli esponenti più qualificati culturalmente e socialmente, e se la timidezza dei genitori di classe modesta ne favorirà l'inserimento) è evidente. Ma potrebbe essere in questa nuova struttura, modificata sulla necessità del collegamento assembleare, la via di

(continua a pag. 15)

SCUOLA INQUIETA IN ITALIA Studiare all'estero?

« Agitazioni e cortei studenteschi di protesta »
« Dilaga la protesta sul fronte della scuola »
« Picchettaggio e tafferugli tra avverse fazioni studentesche »
« Occupazione di scuole e sgombero da parte della polizia »
« La scuola precipita nel caos fra scioperi ed occupazioni »
« Studenti contestatori: il Preside si dimette »

Chiunque abbia scorso i giornali in queste ultime settimane si è trovato di fronte a questi titoli e ad altri simili che documentano ampiamente la crisi che sta attraversando la Scuola italiana.

Che una trasformazione delle strutture scolastiche sia necessaria, è una realtà che nessuno più mette in dubbio, ma l'incognita è come e quando questa riforma potrà essere realizzata.

Per il momento non c'è ancora alcun segno di risoluzione immediata della crisi e la situazione di disordine dell'anno scorso si ripete, tale e quale, in questi primi mesi del corrente anno scolastico. Fino a quando durerà questo stato di cose?

Tra i responsabili della Scuola esiste un senso di incertezza e di disagio, mentre da parte degli studenti c'è la tendenza ad approfittare di questa situazione per fare del chiasso e per studiare il meno possibile, contando sul criterio dell'indulgenza alla

fine dell'anno scolastico.

Tutto ciò si risolve in un pauroso calo nella preparazione degli allievi.

E' naturale perciò che molti genitori si preoccupino seriamente dell'avvenire dei figli e che si chiedano come poterli aiutare a superare questo periodo di transizione della Scuola senza che il loro futuro sia compromesso.

Una risposta esiste, ed è affermativa: perché ci sono ancora Scuole senza scioperi né contestazioni dove i giovani studiano seriamente in armonia con i loro docenti.

Una di queste scuole è il LICEO PARETO di Losanna.

Nella parte alta della città, a 700 m. di altitudine, in ambiente internazionale di lingua francese, la nostra Scuola legalmente riconosciuta e controllata dal Ministero Affari Esteri e con un corpo insegnante di prim'ordine, porta i giovani dal ciclo elementare alla Scuola Media, fino al titolo di Maturità Commerciale e Liceale con la pos-

sibilità di accesso a tutte le Facoltà Universitarie in Italia e all'estero.

Il Liceo «bivalente» è aperto a tutti gli alunni provenienti sia dallo Scientifico che dal Classico (il greco è sostituito da una seconda lingua straniera).

Annessi, modernissimi Convitti maschili e femminili muniti di ogni confort e con attrezzature sportive complete.

Losanna si trova a sole tre ore di treno da Milano e a mezz'ora di macchina dall'aeroporto internazionale di Ginevra.

Un trasferimento al LICEO PARETO è ancora possibile all'inizio del secondo trimestre ed un anno scolastico già compromesso può risolversi in un anno positivo con due trimestri di studio proficuo in ambiente sereno sotto la guida di professori scrupolosi e preparati.

Per informazioni: LICEO PARETO - 1010 LOSANNA - Tel. 32.08.77 - 78 - 79.

Questa pubblicità è comparsa sull'ultimo numero del 1970 del Corriere della sera.

L'«autorevolezza» del più diffuso quotidiano italiano non si smentisce nemmeno nella pubblicità. Ai ricchi milanesi e ai ricchi di tutta Italia — come ai loro aspiranti e seguaci — è proposta la Svizzera, terra di sicurezza e tranquillità. Assume contorni definiti la loro «ideologia»: la scuola ita-

liana è in sfacelo; gli studenti (cattivi!) non hanno voglia di studiare; quale sarà l'avvenire dei propri «rampolli»? Tanto vale — aggiungono — lasciare alla deriva la scuola ed una sua possibilità di recupero e provvedere alla felicità dei «propri» figli. Gli altri si arrangino! E così la Svizzera diventa la terra promessa dello studio, oltre ad essere quella dei capitali privati. (m.i.)

Fede ed esistenza cristiana: impegno dei cattolici italiani

**Il tema proposto dalla Commissione
Episcopale Italiana per il 1970-71**

Ancora una volta i nostri Vescovi, fedeli alla loro missione di guida del popolo del Signore, ci hanno indicato un tema di studio e di esperienza religiosa per l'anno 1970-71: fede ed esistenza cristiana.

Non si può non rilevare immediatamente l'opportunità di questa scelta che ci invita a rientrare in noi stessi, scoprire la realtà del dono di Dio per viverlo nella concretezza della nostra vita.

Qualcuno discute il fatto che i Vescovi prendano iniziative comuni per un arco così vasto di Diocesi quale è quello d'Italia: questo tentativo sembrerebbe imprigionare l'originalità e la ricchezza che all'interno delle singole Chiese locali deve contraddistinguere l'impegno del popolo di Dio pellegrinante in quel luogo.

Pur non nascondendomi che queste ed altre motivazioni contengano molti aspetti di obiettiva verità, mi sembra tuttavia estremamente positivo, proprio su di un piano di pedagogia ecclesiale, il fatto che varie comunità locali, presenti in una realtà geografica ed umana con particolari segni di omogeneità, si impegnino contemporaneamente in un identico sforzo di studio e di realizzazione.

Questo appare importante soprattutto oggi in cui a diversi livelli stanno imperversando svariate forme di «neoesoggettivismo» e di un «esperiencialismo» che di proposito ricerca non solo l'originale, ma anche tutto ciò che sa di nuovo e di arbitrario.

Se una volta si insisteva eccessivamente sugli aspetti di natura esteriore che dovevano legare insieme le varie diocesi fra loro fino a rendere anonimi i volti delle varie Chiese Locali, ora la tendenza è certamente diversa ed opposta a tutto scapito di una autentica comunione ecclesiale, nella quale la Chiesa del Signore deve manifestare al mondo le sue specifiche diversità in un contesto di profonda unità.

Ma un motivo ancora più sostanzioso pone in chiara evidenza la felice scelta fatta dai nostri Vescovi. Dopo che in questi anni post-Conciliari abbiamo cercato un primo contatto di studio e di riflessione con i Documenti del Vaticano II, ora è giunto il

momento di verificare con la nostra esistenza i contenuti della nostra fede, arricchita dagli insegnamenti dati dallo Spirito alla sua Chiesa mediante la grande ora del Concilio.

I grandi principi sono ora così ricondotti ad una dimensione che potremmo giustamente definire esistenziale, personale e storica.

Poiché non esiste una fede astratta, né ha valore una conoscenza puramente speculativa delle verità religiose. In questo senso il tema di quest'anno — «fede ed esistenza cristiana» — può essere anche giustamente considerato come una incisiva «revisione di vita» che i cattolici italiani si apprestano a fare, ora che il Concilio è terminato in quella che è stata la sua fase di elaborazione per aprirsi al vaglio e alla sperimentazione di tutto il popolo di Dio.

Nella misura in cui la nostra esistenza cresce nella adesione e nella fedeltà alla Parola di Dio e agli insegnamenti del Magistero si può veramente affermare che il soffio dello Spirito, esploso impetuosamente durante il Concilio, ha trovato la sua Chiesa pronta ad accogliere le sue indicazioni e disponibile ad un cammino sempre più dinamico e generoso nella imitazione e nella testimonianza del Signore.

Ma il mondo di oggi è ancora aperto alla fede, a Cristo, alla Parola di Dio? Non è forse vero che anche da noi in Italia, sia su di un piano di mentalità e di cultura, come anche a livello di costume e di vita vissuta, non c'è più spazio per Iddio? La nostra epoca, che corre vertiginosamente sulle ali del progresso, della tecnica e del benessere, ha posto al centro di se stessa l'uomo e vi ha tolto Dio, ritenendolo un «mito alienante» lo sforzo umano o comunque una «inutile ipotesi» per i concreti e sperimentali progetti della odierna civiltà.

Tutto questo complesso fenomeno viene oggi presentato come frutto di un processo di «secolarizzazione», cui



Dopo l'Ungheria, dopo la Cecoslovacchia, ecco ora, a metà dicembre 1970, un terzo Paese socialista in cui negli ultimi anni viene sparso il sangue di lavoratori, la Polonia (che però non è nuova a questi fatti: va ricordato Poznan, 28-30 giugno 1956).

A differenza che in Cecoslovacchia, che costituisce il punto di riferimento più recente, non è stato un fatto ideologico («la via nazionale» per un socialismo dal volto umano) a smuovere le masse, ma una situazione e degli episodi di carattere economico, gli aumenti dei prezzi e la stasi dei salari, gli uni e gli altri controllati e determinati dallo Stato e quindi dal partito comunista.

All'improvvisa esplosione di rabbia degli operai che si manifesta in cortei protestatari cui si uniscono giovani e massaie, interviene la polizia, l'esercito con i carri armati, e la violenza ha via libera. Da Gdansk a Gdynia, a Sopot, a Szczecin: cioè nelle città industriali della Polonia settentrionale.

Si sa di case e palazzi pubblici incendiati, di negozi saccheggiati. Morti? Certamente alcune decine; forse centinaia: rimanere nel vago per quanto riguarda le cifre è una necessità che deriva dalla voluta non-informazione e dalla censura imposta sulle notizie dalla Polonia.

La politica economica e sociale, dunque, sta alla base della rivolta. Ma Gierk, successore di Gomulka dimissionario per «motivi di salute» (!), ammette che ci sono anche ragioni strettamente politiche; d'altra parte, per un sistema socialista il fallimento della politica economica non è, per definizione, il fallimento di quel socialismo?

Ai vertici, il partito comunista polacco si è in parte rinnovato. Non molti gli uomini nuovi, ma si è imposta una corrente di «efficientisti» prima un po' al margine. Cambierà metodi il comunismo polacco? A distanza di un mese, i lavoratori di Gdansk non ne sembrano convinti: ci sono notizie di altri scioperi. Ad ogni modo, il tempo darà una risposta; ma anche per la Polonia, come già per la Cecoslovacchia della primavera praghese, sussistono sempre delle incognite: la Unione Sovietica ne è la principale, la vecchia guardia emarginata ne è un'altra.

Intanto questi sanguinosi episodi evidenziano che le cause di molte ingiustizie non sono necessariamente soltanto di questo o quel regime (capitalista o socialista o altro), ma vanno ricercate al di là di ogni struttura. Per questo, la contestazione critica, da parte del cristiano, del peccato inerente a ogni uomo, a ogni gruppo, a ogni società e regime non deve soffrire esclusivismi nella sua denuncia.

M. A.

(continua a pag. 151)



A colloquio con Roger Garaudy: cristiani e marxisti insieme per cambiare l'umanità

Ho incontrato Roger Garaudy qualche settimana fa ad Assisi dove era stato invitato per un confronto col teologo Gonzalez Ruiz: «a partire dall'uomo — due esperienze a confronto». E' un uomo semplice che soffre la strumentalizzazione e la pubblicità che le sue vicende personali gli hanno portato.

Nella sua vita ha saputo unire l'impegno di professore universitario e rigoroso studioso marxista all'esperienza concreta di sindacalista e militante comunista. Non è dunque un intellettuale staccato dalle masse e dalla lotta immediata. I discorsi sui rapporti tra cristiani e marxisti sono diventati ormai un argomento quasi scontato. Vale però la pena di soffermarsi sui motivi e le considerazioni di Garaudy perché rappresentano una sintesi molto seria e lucida di una materia fin troppo usata ed abusata.

Ho cercato di mettere insieme questo articolo tenendo presente gli appunti presi durante la conferenza di Monsieur Garaudy alla Proclività e la successiva conversazione che ho avuto con lui.

Per praticità ho unificato il materiale e l'ho poi diviso sotto tre titoli: Contributi che il cristianesimo porta al marxismo e viceversa. Che valore ha il Vangelo e che senso può avere la preghiera per un marxista nel XX secolo. Brevi considerazioni a proposito della espulsione dal partito comunista.

Contributi che il cristianesimo può portare al marxismo e viceversa.

Secondo Roger Garaudy il marxismo può genericamente essere

definito in tre componenti fondamentali: analisi storica, progetto storico per la realizzazione dell'Uomo, concezione dell'Uomo e del mondo.

Attraverso l'analisi storica si giunge al concetto di alienazione, alienazione prodotta nell'uomo dallo sfruttamento economico ma non solo da esso: da ogni tipo di oppressione, morale, spirituale, politica militare. In Marx l'alienazione ha un preciso contenuto concreto che con Marcuse si psicologizzerà perché questi, a differenza di Marx che aveva di fronte una società in cui lo sfruttamento saltava agli occhi nei suoi aspetti più primitivi, si trova in una società industrializzata ove lo sfruttamento è più sottile e subdolo poiché al padrone ottocentesco si sono sostituite la società dei consumi, le istituzioni, le grandi catene economiche.

«Ora, il cristianesimo combatte sul piano spirituale la stessa alienazione che il marxismo combatte sul piano materiale».

E' qui il primo punto in comune tra marxismo e cristianesimo.

«L'analisi marxista dell'alienazione permette di mettere in pratica la disalienazione che predica il cristianesimo. In tal modo il marxismo fornisce al cristianesimo i mezzi per incarnare la sua azione spirituale nella vicenda storica ed il cristianesimo d'altra parte stimola il socialismo a non fermarsi alla sola considerazione della alienazione economica ma a lottare contro tutte le altre forme di alienazione».

«Mi sembra — aggiunge Garaudy — che nel cristianesimo biblico esista una esigenza in-

supprimibile di partecipazione dell'uomo alle responsabilità del suo destino ed una vigorosa lotta contro ogni tipo di feticcio o di falso idolo. Ciò può essere di grande aiuto al marxismo. Nel marxismo esiste infatti il pericolo della «feticizzazione» della storia dell'uomo creando dei falsi, intoccabili idoli, quali il partito, lo Stato, un leader. Da questi pericoli derivano le perversioni del marxismo, quelle perversioni che spesso, lungi dal portare ad una effettiva liberazione dell'uomo, determinano nei paesi dove il socialismo va al potere la conservazione del dualismo tra governanti e governati dei vecchi regimi, e di molte istituzioni dei governi borghesi: apparato poliziesco, burocratico, repressivo, gestione della cosa pubblica che rimane in alto, senza al limite, conservarne le conquiste.

Sempre a proposito del contributo che i cristiani possono portare al marxismo nella lotta contro i feticci ed il falso idolatrismo, credo che sia una falsa interpretazione del marxismo intellettuale e metafisico quella secondo cui i marxisti (ideologi o filosofi) abbiano compiuto una analisi della società e del destino del mondo assoluta e incontestabile, scientificamente esatta ed irrevocabile. Ciò è un assurdo perché va contro ogni logica umana e sconfina nel dogma, il che contrasta con lo attributo scientifico (cioè necessariamente non dogmatico) del socialismo marxista. A questo proposito ritengo che sia un grandissimo contributo di un cristiano ad un marxista serio ciò che disse una volta Karl Barth introducendo alcune sue lezioni di teologia: «tutto ciò

che dico di Dio è un uomo che lo dice». Questa frase ricorda all'ideologo della Rivoluzione che è sempre un uomo che parla e mai il possessore d'una verità assoluta. Purtroppo invece molti marxisti hanno fatto l'errore di «feticizzare» il socialismo senza tener conto che è assurdo per un uomo avere il monopolio assoluto della Verità. Da ciò deriva un'altra perversione del marxismo: quella di coloro i quali credono che il marxismo sia una indagine che porti alla acquisizione definitiva di ogni verità sulla natura, sulla storia, sull'amore, sulla fede, sul problema di Dio. L'unico imperativo del marxismo è la liberazione dell'uomo da parte dell'uomo. Ogni disputa sui mezzi, sulla unità indivisibile delle interpretazioni della società, sulle diversità inammissibili, è un falso problema. Ciò che conta è liberare l'uomo».

«L'influenza del Cristianesimo è dunque importante: è chiaro che ciò che interessa al marxista non è una teologia negativa bensì una teologia della speranza. Il marxismo ha infatti bisogno del cristianesimo per non stagnare». «Anche quando si fosse costruito lo stato socialista apparentemente più perfetto, la contestazione dei cristiani che guarda al Regno dei Cieli stimola i marxisti a non sedersi, a non diventare revisionisti. Fermarsi vuol dire tradire la rivoluzione».

La metodologia del marxismo prevede il materialismo storico ma non è vero che il materialismo sia necessariamente legato alla rivoluzione. «Non si possono stabilire legami associati tra ateismo, rivoluzione, materialismo. Come non si possono rinchiudere nel ghetto del

dogma o di una visione scientifica del mondo la Creazione artistica, la fede, l'amore... E questi non sono concetti o miti borghesi alienanti, ma contenuti umani, giammai rigidamente inquadrabili: possono diventare borghesi se sono strumentalizzati per conservare una cultura o un privilegio di classe. Ma se vengono combattuti o ristretti, l'uomo non è autenticamente liberato ma anzi alienato di nuovo.

Marxismo e cristianesimo sono in sostanza due forze rivoluzionarie. Il cristianesimo aiuta il marxismo contro le perversioni del socialismo, il marxismo aiuta il cristianesimo ad entrare nella storia attraverso una analisi strutturale della storia stessa. Entrambi si stimolano reciprocamente a rinnovarsi continuamente, perché «il faut changer l'humanité e puis changer l'humanité changée. La più grande rivoluzione è ancora da fare e sarebbe un grande peccato non farla insieme».

Che valore ha il vangelo e che senso può avere la preghiera per un ateo del XX secolo e in particolare per un marxista.

«Il problema è di vedere come Cristo porta la Buona Notizia per la liberazione dell'uomo. Sotto questo aspetto il Vangelo ci dice cose valide sia per un cristiano che per un marxista. Cristo agisce con il miracolo e con l'amore. Il miracolo è contro l'ordine della natura, ma è nell'amore, cioè infrange un ordine per amore. L'amore è a sua volta il superamento della giustizia, il superamento di un ordine umano per un rapporto

Continua la volgare e sottile propaganda del Governo Sud Africano: sul numero precedente di «Settimana Sudafricana» (cfr. Ricerca n. 22 del 30 nov. 1970) si richiedeva mano d'opera (di qualsiasi razza). Ora l'oggetto della riflessione è «l'equilibrato e pacifico sviluppo separato bianco e nero».

Per i curiosi diremo che il n. 8, sempre di «Settimana Sudafricana», ha dedicato ampio spazio alle «festose accoglienze alla vice-miss mondo sudafricana di colore».

SETTIMANA SUDAFRICANA

WORSTER: NON APARTHEID MA SVILUPPO SEPARATO

In una intervista esclusiva rilasciata al giornalista del London Sunday Telegraph, Douglas Brown, il Primo Ministro sudafricano, John Vorster, ha negato recisamente che la base filosofica della politica di sviluppo separato, alla quale si informa il suo governo, affermi che i bianchi siano «migliori o più capaci, ma soltanto che essi sono differenti. Che noi siamo differenti è un fatto puro e semplice, ed i fatti non hanno bisogno di giustificazioni. Noi bianchi sentiamo di avere tutti i diritti per mantenere la nostra identità. E quanto noi siamo orgogliosi della nostra identità, altrettanto le nazioni Bantu del Sud Africa lo sono delle loro.

«Lo sviluppo separato — ha continuato Vor-

ster — non è la negazione dei valori umani. Al contrario, attraverso questa politica, vengono fornite alle varie nazioni bantu e ad i coloureds opportunità senza precedenti — opportunità nei campi dello apprendimento, opportunità nel campo economico, opportunità in tutti i settori della vita moderna».

Il Sud Africa non è un paese multi-razziale, bensì uno stato multi-nazionale.

«Ciascuna nazione è, a diritto, una nazione ed orgogliosa di essere tale. Lo sviluppo separato comporta che i bianchi conducano le diverse nazioni di colore verso la piena indipendenza. Questo sviluppo verrà accelerato nei prossimi cinque anni.

Qualora qualcuna di queste nazioni voglia la propria indipendenza, non deve far altro che parlarne col Governo — ognuna delle nazioni di colore ha i suoi consigli rappresentativi, n.d.r. — ed il governo prenderà in considerazione la richiesta. «Fino ad oggi — ha concluso Vorster — nessuno ci ha avvicinato, ma io mi aspetto con certezza che ciò avvenga nel corso della presente legislazione (termine aprile 1974, n.d.r.)».

INVESTIMENTI SOCIALI '66-70

(in miliardi di lire)

	Previsti	Realizzati	Indice % di realizzazione
ISTRUZIONE	950	275	28,9
ABITAZIONI	10.150	9.483	93,4
SANITA'	380	98	25,8
TRASPORTI:	4.400	2.302	52,3
ferrovie	1.200	473	39,4
viabilità	2.540	1.455	57,3
porti	260	94	36,2
aeroporti	100	226	226,0
idrovie	50	—	—
trasporti urbani	250	54	21,6
TELECOMUNICAZIONI:	760	724	95,3
poste e telegrafi	80	70	87,5
telefoni	640	592	92,5
radiotelevisione	40	62	155,0
OPERE PUBBLICHE:	1.860	1.041	55,9
idrauliche	350	124	35,4
igieniche e sanitarie	550	369	67,1
edilizia pubblica	420	170	40,5
bonifiche	350	283	80,9
altre	190	95	50,0
TOTALE	18.500	13.923	75,3

Riprendiamo da « il Giorno » di domenica 3 gennaio, la seguente interessante tabella che da l'indice di realizzazione degli investimenti sociali dal '66 al '70.

In tempo di polemiche sulle riforme non è male rivedere quanto è stato sinora fatto. La tabella parla da sé: è interessante che ciascuno faccia il computo tra le singole voci: noi ci limitiamo ad indicare le voci che in questo quinquennio hanno avuto particolare attenzione: Radiotelevisione e Aeroporti. Un po' poco e un po' mal distribuito per delle riforme che vogliano dare un minimo di spazio ai primari consumi collettivi.

che ne è al di sopra e al di fuori. Gesù si rifiuta di giudicare e non accetta la giustizia: la supera perché ama. Rifiuta insomma la giustizia nel senso istituzionalizzato della parola. Giustizia infatti è semplicemente dare a ciascuno ciò che è dovuto; è restituire un qualcosa che riguarda il passato, non è un progetto per l'avvenire, non è la speranza di una condizione nuova. Diventa allora inesorabilmente ordine costituito, istituzione ».

« La giustizia identifica l'uomo col suo passato, con ciò che ha fatto. L'amore invece guarda all'avvenire, a ciò che l'uomo può essere di diverso, diventa un progetto per la realizzazione globale dell'uomo ». Da qui nasce quella che Roger Garaudy chiama la « grande invention du Christianisme », cioè il fatto che il vero cristianesimo per la sua stessa intima essenza non mira ad instaurare un ordine costituito, non ha come meta la legge, la giustizia burocratica, ma lo amore.

« Tutto ciò è il contrario della subordinazione ad un sistema, è anzi, la grande sovversione del Cristianesimo, è la rivoluzione culturale a cui i Cristiani sono chiamati perché l'amore supera sempre ciò che viene stabilito ».

Le vecchie concezioni di contrapposizione tra chiesa e comunismo si basano sulla falsa

considerazione che invitava un tempo i cristiani a sopportare la ingiustizia, lo sfruttamento, la oppressione in funzione del Regno dei Cieli. Da qui nasceva l'interpretazione marxista della religione e in particolare del cristianesimo come oppio dei popoli ».

« Oppio dei popoli come se lo uomo dovesse vivere nel mondo solo in funzione di un altro mondo dopo la morte, oppio dei popoli come se esistesse una specie di rivalità Dio-Uomo simile alla rivalità servo-padrone, oppio dei popoli come se la fede fosse solo una ideologia e per giunta una ideologia che attraverso la rassegnazione dei poveri servisse ai potenti per conservare i privilegi e non invece un qualcosa, una proposta che dà un senso al mondo ».

« Se Dio — aggiunge Garaudy — si rivela attraverso un cambiamento, attraverso la contestazione di un ordine stabilito e gerarchico (non per nulla è figlio di un operaio e non di un re), il peccato è dunque la rassegnazione non la ribellione, il vangelo predica il cambiamento, la conversione; che altro è "l'uomo nuovo" cristiano se non un rivoluzionario, sia pure al di fuori di ogni paradigma esclusivamente politico? ».

Credere secondo Garaudy è dunque impegnarsi, farsi militan-

te: « dopo il concilio Vaticano II il cristiano diventa finalmente militante per la fede e non nonostante la fede! ».

La fede molla dell'azione. « La preghiera è disponibilità ad un Dio scomodo, ad un Dio che mette nei guai. Similmente per un marxista è preghiera ad un qualcuno che ti stimola, sia esso un compagno, un oppresso, un avvenimento della storia ».

Nella misura in cui non sia un alibi ma consista nel preparare un progetto umano Roger Garaudy crede che la preghiera sia un autentico valore.

« L'uomo sa che la sua azione segue una direzione, una scelta di vita: proviene dunque da una meditazione. La preghiera quindi non è alienazione, bensì una forma di apertura verso l'avvenire, un'azione essa stessa ».

Quando la preghiera è un dialogo con un interlocutore che non dà mai la tranquillità, quando è una sosta per ripensare le ragioni della propria vita e della propria azione, quando è un colloquio vivo ed inserito nella storia con Dio Padre, come è ad esempio la preghiera biblica dei salmi, la preghiera assume una dimensione tutt'altro che alienata e diviene assai simile a ciò che fa anche il non-cristiano che si interroga continuamente sul destino della vita e della sua

azione; nel vero marxismo l'uomo prega quando s'interroga su se stesso e sente lo stimolo ad impegnarsi per il futuro.

Parlando infine della sua esperienza e in particolare della espulsione dal partito comunista francese Garaudy ha poi detto: « delle esperienze della mia vita la più dura, più dura anche della deportazione nei campi di concentramento nazisti, è stata quella dell'espulsione dal partito: infatti la cosa più amara è essere respinti non dalla polizia, ma dai propri amici ».

E' assai più difficile resistere loro che agli aguzzini. Con tutto ciò la mia più grande gioia è di rimanere fedele, a sessant'anni, ai miei ideali dei vent'anni. Il problema non è di cambiare partito, ma di lottare all'interno del proprio partito, della propria chiesa. Se vi cacciano, è fuori come dentro: rimanete fedeli alla speranza di prima e bussate alla porta da cui vi hanno cacciato. Bussate senza accettare compromessi con la vostra coscienza, ma con spirito di fratellanza per i compagni che sono ancora dentro e chiedete continuamente loro di essere ancora dei compagni e di fare la strada insieme. Siate ciascuno nella vostra comunità fermento di contestazione. Resistete il più possibile. Se siete comunisti, socialisti...; vi parrà strano detto da

me, restate nei vostri partiti. Senza complicità, ma non abbandonate la massa dei vostri compagni, dei vostri amici, sarebbe sterile.

« Il modello degli uomini che ho in mente sono tutti gli uomini "écartelés", lacerati cioè, in ogni condizione o maniera per amore degli uomini.

Essi possono essere Jaurez e Rosa Luxemburg, Marx (più il militante che il filosofo) Lenin e tutti gli operai e minatori del sindacato e del partito, uomini oscuri con cui ho condotto tante lotte e che continuano a lottare con fede e sofferenze che muovono le montagne. Poi i Cristiani Karl Barth (per la sua fede nei limiti dell'uomo) e Bonhoeffer, Helder Camara per la sua inaugurazione di un'altra via all'interno della chiesa.

Soprattutto gli uomini lacerati che cercano di rimanere in piedi sulla scena nonostante tutto. Credo che sia necessario non cedere mai allo stupore della folla e del momento e anche incatenati di sapere sempre dove si va e che si vuole ».

Paolo Giuntella

Nota - Le affermazioni sopra riportate non sono state riviste da R. Garaudy. Non possono quindi essere prese come sue dichiarazioni ufficiali.

Il progetto di riforma universitaria

In sede di documentazione pubblichiamo i primi sei titoli del disegno di legge per la « riforma dell'ordinamento universitario », di cui la commissione Istruzione pubblica e Belle arti del Senato ha recentemente concluso l'esame. Sul prossimo numero ne verrà terminata la pubblicazione. Crediamo non inutile, nei gruppi, una lettura del disegno di legge. Da esso si può dissentire in misura più o meno radicale; ma è tuttavia vero che finirà per avere una qualche incidenza sulla collaborazione civile e sociale degli studenti e divenire, con questo, un fatto politico su cui sarebbe evasivo non prendere posizione. Una posizione — è evidente — che sia collocata all'interno di un discorso globale sulla università, la funzione della scienza e la prassi professionale, che pertanto non scada in rivendicazioni di tipo corporativo ma sappia progredire oltre gli approcci vecchi e nuovi con cui si affronta il problema della scuola, saggiando, di questi, in concreto, l'effettiva validità.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 — Finalità, funzioni, autonomia delle università.

Le università sono istituzioni di alta cultura. Ogni università costituisce una comunità di docenti e di studenti ed è fornita di personalità giuridica.

Le università elaborano e trasmettono criticamente la cultura, promuovendo ed organizzando la ricerca scientifica anche ai fini della preparazione professionale degli studenti. Esse si avvalgono della collaborazione di personale tecnico, amministrativo e ausiliario. Concorrono, mediante il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del Paese, curando opportuni collegamenti con le altre istituzioni scientifiche e didattiche, con gli enti locali e con le forze produttive del territorio.

Le università realizzano democraticamente, secondo le modalità previste dalla presente legge, la propria autonomia scientifica, didattica e amministrativa e assicurano il soddisfacimento delle esigenze della comunità universitaria, nonché la libertà individuale di ricerca, di studio e di insegnamento.

Art. 2 — Denominazione e sede delle università.

La denominazione di « università degli studi » e quella di « istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle università statali, pareggiate, o libere a norma delle disposizioni vigenti.

Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono.

Art. 3 — Nuove università.

La legge istitutiva di una nuova università determina, in conformità col programma quinquennale di cui all'articolo 50, i corsi di laurea e di diploma nonché i dipartimenti di cui dovrà essere costituito l'ateneo, oltre che i relativi organici del personale, docente e non docente.

La legge stessa prevede, per ciascuna università di nuova istituzione, almeno cinque corsi di laurea ed un numero di dipartimenti adeguato alle esigenze didattiche e scientifiche dell'ateneo.

Per ogni università da costituire, il Consiglio nazionale universitario designa, tenuto conto del tipo dei dipartimenti previsti, una commissione di cinque membri che provvede agli adempimenti necessari ed alla copertura dei posti in organico del personale, docente e non docente.

Detta commissione dura in carica due anni; scaduto tale termine, qualora gli organi dell'ateneo non siano ancora formati, agli adempimenti mancanti procede il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Art. 4 — Statuto.

Ogni Università ha un proprio statuto. Lo statuto determina, nell'ambito delle disposizioni di legge, i dipartimenti, i corsi di laurea e di diploma, nonché gli altri corsi indicati nel secondo comma dell'articolo 8, costituenti le strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo. Esso detta altresì le norme di carattere generale necessarie per il funzionamento di tali strutture e stabilisce le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, a norma di quanto disposto dall'art. 19.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio di ateneo ed emanato dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario. Decorsi sei mesi dalla trasmissione dell'atto al Consiglio stesso, senza che questo si sia favorevolmente pronunciato, ovvero abbia sottoposto al Consiglio di ateneo proposte di modificazioni, il Ministro provvede all'emanazione dello statuto anche in assenza del menzionato parere.

Per le modifiche degli statuti si adottano le medesime procedure.

Art. 5 — Accesso all'Università.

Possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea o di diploma:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

b) coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma di cui alla precedente lettera a), previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari. Tale accertamento, avente valore di esame di Stato, viene effettuato presso il corso di laurea dell'università cui intendono iscriversi.

I criteri generali dell'accertamento di cui al punto b) del precedente comma saranno stabiliti con regolamento da emanarsi su proposta del Ministro della pub-

blica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'università organizza, per gli studenti di prima immatricolazione, corsi di orientamento per grandi gruppi di discipline, a cura di un comitato rappresentativo dei vari Corsi di laurea.

Alla fine dei predetti corsi di orientamento, che vengono effettuati dal 15 settembre al 15 novembre di ciascun anno e sono intesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea, viene formulato, su richiesta dello studente, un giudizio a carattere meramente orientativo.

Gli studenti che seguano o abbiano seguito detti corsi di orientamento, hanno facoltà di iscriversi in un diverso corso di laurea entro il 15 dicembre.

Art. 6 — Università libere.

L'autonomia delle università libere è determinata dai rispettivi statuti.

Gli statuti delle università libere che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, affinché in ogni caso non siano in contrasto con i principi informativi e con le strutture previste dalla legge stessa.

Le università libere possono mantenere, come organo distinto dalla Giunta di ateneo, il Consiglio di amministrazione.

Le modifiche da introdurre negli statuti delle università libere di cui al secondo comma del presente articolo saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su parere conforme della Commissione prevista dall'articolo 97.

I docenti di ruolo delle università libere i quali, successivamente alla nomina, vengono a trovarsi in una situazione, accertata dall'università interessata e riconosciuta dal Consiglio nazionale universitario, di incompatibilità con gli orientamenti didattici e gli indirizzi culturali propri del dipartimento di appartenenza, possono essere chiamati anche in soprannumero da un dipartimento di altra università. Il trattamento economico ad essi relativo resta a carico della libera università di provenienza fino al momento dell'immissione nei posti ordinari del ruolo organico dei docenti universitari.

Art. 7 — Anno accademico.

L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

La data di inizio dei corsi annuali o pluriennali è fissata al 16 ottobre; quelle dei corsi semestrali, al 16 ottobre o al 16 febbraio.

Titolo II

Struttura della ricerca e dell'insegnamento

Art. 8 — Dipartimenti.

Il dipartimento costituisce la fondamentale struttura di ricerca dell'Università; esso organizza e coordina le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni; organizza gli studi per il dottorato di ricerca; stabilisce, d'intesa con i Consigli di corso di laurea, i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 13; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 24; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

I dipartimenti, d'intesa con il Consiglio d'ateneo, organizzano con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 corsi di preparazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale, nonché corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento e le Università rilasciano i relativi diplomi. Essi sono altresì centri di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini.

I dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore dell'università previa deliberazione del Consiglio di ateneo, tenuto conto dei tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario ai sensi del punto b) del comma secondo dell'articolo 46. Per le modificazioni dell'ordinamento ovvero per la soppressione di dipartimenti, si adottano la medesima procedura.

Art. 9 — Unità del dipartimento, per settori di ricerca e di insegnamento, in ciascun ateneo.

Presso ogni ateneo non può essere costituito più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento. In via eccezionale, e sino alla piena applicazione dei provvedimenti previsti dal quarto comma dell'articolo 50 in relazione alla consistenza numerica degli studenti per università, negli atenei con più di quarantamila iscritti in corso di laurea è consentito un unico raddoppiamento.

Art. 10 — Ricerca e didattica nell'ambito del dipartimento.

A ciascun docente è garantita, nello

Titolo III

I docenti

svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano più affini alle proprie ricerche. Sulla richiesta decide il dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Il dipartimento può stabilire piani di ricerche comuni con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere con altre istituzioni scientifiche.

Art. 11 — Gestione e personale docente e non docente.

Il dipartimento determina autonomamente l'erogazione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'università. I locali e le attrezzature di cui dispone sono comuni ai vari insegnamenti.

Il dipartimento, sentiti i Consigli di corso di laurea interessati, provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alle richieste per la copertura dei posti di docente di ruolo, alla chiamata dei docenti, all'associazione degli studiosi di cui all'articolo 30; formula le richieste per l'attribuzione degli assegni per ricercatori universitari e le designazioni per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi. Esso provvede altresì alle richieste di assegnazione del personale non docente.

La Giunta di ateneo ripartisce, secondo le esigenze rispettive, i posti di personale amministrativo, tecnico, delle biblioteche e ausiliario, fra i servizi centrali dell'università e i singoli dipartimenti, ed assegna il relativo personale.

Art. 12 — Regolamento interno del dipartimento.

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal Consiglio del dipartimento stesso ed emanato dal Rettore, su conforme parere della Giunta di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo.

Art. 13 — Insegnamenti e piani di studio.

Gli studi necessari per il conseguimento della laurea e del diploma formano oggetto di piani alternativi, indicati dal rispettivo consiglio di corso di laurea. E' facoltà dello studente proporre all'approvazione del Consiglio stesso modifiche al piano prescelto sempreché idonee alla formazione culturale e professionale attinente alla laurea corrispondente e relative ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ateneo di iscrizione.

La durata dei corsi di cui ai precedenti commi può essere semestrale, annuale o pluriennale.

Art. 14 — Valutazione della preparazione degli studenti.

Le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate dal Consiglio di corso di laurea, sentiti i rispettivi consigli di dipartimento. La regolare continuità degli insegnamenti non deve comunque essere interrotta.

Il giudizio sulla preparazione del candidato deve essere sempre formulato a seguito di prova individuale. Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutabili anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo.

Art. 15 — Titoli conferiti dall'università e studi necessari per il loro conseguimento.

L'università conferisce la laurea o il diploma agli studenti che, completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano stabilito e superate le prove prescritte, ottengono un giudizio positivo sulla loro preparazione culturale in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio dei docenti del dipartimento, sostenuta con una commissione di docenti nominata dal presidente del rispettivo corso di laurea.

I tipi di laurea e di diploma, i rispettivi settori di studio e di insegnamento, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge.

La laurea e il diploma di cui ai precedenti commi hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

Il diploma di laurea indica i corsi, del piano di studi prescelto, portati positivamente a termine.

Il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini della iscrizione ad un diverso corso di laurea o di diploma, al Consiglio di quest'ultimo corso di laurea o di diploma.

Art. 16 — Nuovi corsi di laurea e di diploma.

Per l'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma, le relative richieste sono presentate dalle università, nell'ambito dei tipi previsti dalla legge, al Consiglio nazionale universitario, che indica le condizioni a tal fine necessarie, con particolare riferimento all'organizzazione dipartimentale. La successiva delibera istitutiva, del Consiglio di ateneo, è sottoposta all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, il quale previamente accerta che le sopramenzionate condizioni siano state osservate.

Art. 17 — Corsi di preparazione e orientamento professionale.

In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o dai laureati da non oltre un anno.

Per i piani di studio dei corsi universitari di cui al comma precedente, nonché dei corsi, fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 8, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi debbono essere obbligatoriamente impartiti.

Art. 18 — Corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio

zio professionale dell'insegnamento secondario.

Le università organizzano corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico, per i laureati che intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario di primo e secondo grado.

La preparazione dei corsi di cui al comma precedente è di competenza del dipartimento attinente alle scienze educative in accordo con gli altri dipartimenti interessati.

I predetti corsi si concludono con una prova di accertamento che ha valore di esame di Stato di abilitazione professionale.

Con apposito regolamento sono determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento, nonché le prove culturali e professionali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira.

Le università possono organizzare altresì, anche in forma decentrata, oltre che corsi di aggiornamento pedagogico, corsi analoghi a quelli previsti dal primo comma, per coloro che intendono esercitare insegnamenti per i quali non sia prescritta la laurea.

Art. 19 — Dottorato di ricerca.

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che presentino, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità delle ricerche in corso. Tali verifiche sono effettuate presso i dipartimenti abilitati, a norma del disposto del successivo comma, a rilasciare il titolo predetto.

Il Consiglio nazionale universitario determina i dipartimenti presso i quali, per efficienza di attrezzature e numero di docenti, può essere conseguito il dottorato di ricerca; il Consiglio stesso cura la conservazione e l'annuale aggiornamento dell'elenco dei dipartimenti abilitati al rilascio del titolo e dei settori di ricerca per i quali il titolo medesimo può essere conseguito.

I liberi ricercatori possono avvalersi delle attrezzature e dei servizi del dipartimento, nei limiti da questo stabiliti. Essi, per il conseguimento del dottorato di ricerca, sono sottoposti alle verifiche annuali di cui al secondo comma e, in ordine ai risultati della loro attività di studio e di ricerca, debbono ottenere il riconoscimento indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 20 — I docenti universitari.

Al ruolo unico di docente universitario si accede a mezzo di concorso, cui possono partecipare tutti i cittadini italiani nonché gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

A detto concorso possono partecipare anche i cittadini stranieri.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, da un dipartimento di altra università. Ai trasferimenti, da effettuarsi prima dei bandi dei concorsi, non può essere destinata più della metà dei posti disponibili in ciascun dipartimento.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il docente di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età.

Il docente di ruolo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, può chiedere di essere collocato fuori ruolo conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età. Il dipartimento stabilisce le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso.

Il docente universitario collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, o che non abbia optato per la condizione di tempo pieno ai sensi del primo comma del successivo articolo 76, non può far parte degli organi di governo dell'università, né delle commissioni di concorso.

Il docente di ruolo può anticipare di due anni il passaggio dalla terz'ultima alla penultima, e dalla penultima all'ultima classe di stipendio, a seguito di concorsi per titoli per un numero di posti pari al venti per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi.

Il concorso si svolgerà secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

Art. 21 — Concorsi per docenti universitari.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce ciascun anno i concorsi per tutti i posti di docente di ruolo disponibili al 16 ottobre presso i singoli dipartimenti, dopo che i trasferimenti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente sono stati effettuati, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline indicate dai dipartimenti, nell'ambito dei rispettivi settori di ricerca e di insegnamento.

Qualora per mancata formulazione delle indicazioni di cui sopra da parte dei dipartimenti rimangono posti disponibili, il Ministro, sentita la Giunta dell'ateneo interessato, provvede, entro un anno, a bandire il relativo concorso per la disciplina o gruppo di discipline che ritenga utile al dipartimento.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da cinque docenti di ruolo dei settori di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso, estratti a sorte tra quelli indicati dai dipartimenti in cui il settore di ricerca e di insegnamento è compreso.

Ogni dipartimento indica, ai fini di cui al precedente comma, non più di tre docenti; fra questi non possono essere compresi coloro che facciano parte del Consiglio nazionale universitario o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici di due concorsi immediatamente precedenti per le medesime discipline.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati e discussi pubblicamente con i candidati; può inoltre richiedere prove sperimentali, per le discipline che lo consentano.

Al termine dei suoi lavori la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I dipartimenti, sentiti i consigli di corso di laurea interessati chiamano con propria deliberazione, a coprire i posti messi a concorso, i vincitori, sulla base delle domande presentate.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale successivamente provvede, del pari con proprio decreto, ad assegnare i posti non ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati.

Lo straniero vincitore del concorso che assuma la cittadinanza italiana, è nominato docente di ruolo, con le procedure sopradette, a domanda, con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di acquisizione della cittadinanza. La nomina può essere fatta anche in soprannumero; in tal caso, qualora non vi siano chiamate, sulla assegnazione al dipartimento decide il Ministro, sentiti i dipartimenti interessati.

Oltre ai vincitori la commissione può indicare candidati meritevoli di chiamata, in ordine preferenziale e per un numero non superiore ad un quarto dei posti messi a concorso. In caso di vacanza di posti, i dichiarati meritevoli possono essere chiamati dai dipartimenti secondo l'ordine della graduatoria nel termine di un anno dalla data in cui venne bandito il concorso.

I concorsi universitari sono banditi entro il 15 dicembre ed espletati entro il 30 giugno successivo. I vincitori sono chiamati entro il 15 settembre e prendono servizio con l'inizio del nuovo anno accademico.

Le assegnazioni del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma ottavo del presente articolo si effettuano entro il 15 ottobre.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici.

Art. 22 — Organico dei docenti di ruolo.

I posti di organico del ruolo unico dei docenti universitari sono stabiliti, a partire dall'anno accademico 1971-1972, dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Successive variazioni saranno disposte a norma di quanto stabilito dalla legge.

Ai fini della determinazione di eventuali ulteriori ampliamenti dell'organico, le maggiori somme da iscrivere a norma dell'articolo 85 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per far fronte agli incrementi previsti dal comma precedente potranno essere nuovamente aumentate, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base dei piani pluriennali di sviluppo economico e della scuola.

La ripartizione dei posti in organico fra gruppi di dipartimenti esistenti relativi al medesimo campo di ricerca e, successivamente, all'interno di ciascun gruppo, fra i singoli dipartimenti, è disposta, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea i cui insegnamenti si svolgono presso il dipartimento, ed alle esigenze didattiche e di ricerca fatte presenti dai dipartimenti.

Art. 23 — Valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente.

L'attività scientifica e didattica del docente universitario è valutata da una apposita commissione non prima del terzo

e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, designati da tre dipartimenti affini scelti per sorteggio.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espressa dal dipartimento di cui il docente fa parte.

In caso di giudizio sfavorevole, il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta.

Il passaggio alla seconda classe di stipendio è subordinato al conseguimento del giudizio favorevole, fermo restando quanto è disposto dalle norme vigenti ai fini degli aumenti periodici.

Art. 24 — Corsi di insegnamento impartiti dal docente.

Il consiglio di dipartimento affida annualmente, ad ogni docente, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 27 e conformemente alle sue conoscenze scientifiche, uno o più corsi di insegnamento, di durata massima complessiva, a norma di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 13, non superiore a due corsi annuali, adottando ove possibile, nel conferimento dei corsi plurimi, criteri di avvicendamento. Eventuali reclami dei docenti sono decisi inappellabilmente dalla Giunta di ateneo.

I corsi di preparazione professionale, specializzazione e perfezionamento di cui all'articolo 8 rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti; i relativi insegnamenti sono affidati ai docenti del dipartimento dal rispettivo consiglio, e gli eventuali introiti appartengono all'università.

Art. 25 — Supplenze.

Nei casi in cui, per giustificato motivo, un corso di insegnamento non possa essere tenuto regolarmente dal docente di ruolo, può essere consentita una supplenza, di durata non superiore all'anno accademico, da conferire o ad un docente di ruolo della stessa università, ovvero ad un docente associato, ovvero ad uno studioso dichiarato meritevole di chiamata a norma dell'articolo 21, comma decimo, della presente legge.

Alla nomina provvede il dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Il trattamento economico del docente o studioso al quale sia stata conferita una supplenza a norma di quanto previsto dal primo comma non può superare lo stipendio iniziale del docente universitario di ruolo.

La relativa spesa è a carico del bilancio dell'università; nel caso in cui l'impedimento del docente di ruolo sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, essa è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 26 — Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento, e di congedo non retribuito

Al docente di ruolo, dopo ogni sette anni di attività continuativa, può essere consentito dalla Giunta di ateneo di svol-

gere, nel corso di un unico anno accademico, uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi, presso un altro dipartimento o istituto italiano o straniero. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su parere del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può ottenere, con il consenso del Consiglio di dipartimento e della Giunta di ateneo, nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso università o istituti di istruzione superiore, ovvero di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni. Durante detti periodi, che non sono retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

I periodi di cui al presente articolo non possono superare complessivamente, in un decennio, diciotto mesi.

Nel bilancio del Consiglio nazionale universitario è istituito un fondo speciale per eventuali rimborsi delle spese sostenute dai docenti che abbiano fruito, per fini di studio e di ricerca, dei periodi di congedo non retribuiti di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 27 — Tempo pieno del docente di ruolo

Il docente di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Egli deve assicurare la sua presenza nell'università per:

- a) le attività di studio e di ricerca;
- b) le attività didattiche comuni e di gruppo;
- c) gli incontri individuali con gli studenti;
- d) l'accertamento della preparazione degli studenti;
- e) la partecipazione agli organi collegiali dell'università.

Deve inoltre svolgere ogni altra attività connessa con la sua funzione e qualità di docente.

Per le attività di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del presente articolo, il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni.

Nell'ambito dell'orario previsto dal precedente comma, il Consiglio di corso di laurea determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo disponibile per gli incontri di cui alla lettera c) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Università. Su sua motivata richiesta, può essere autorizzato dalla Giunta di ateneo a risiedere in altra località che consenta il regolare adempimento delle funzioni di docente. In caso di inadempienza, decade dal diritto di prendere parte all'attività degli organi di governo dell'ateneo.

Il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio, in

nome proprio o altrui, né attività professionale privata, fermo restando quanto disposto dal comma dodicesimo; né, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 26 e dal secondo comma dell'articolo 29, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Egli non può essere iscritto negli albi professionali.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnamento presso una Accademia militare o altra istituzione di formazione professionale superiore organizzata dall'amministrazione dello Stato.

I dipartimenti possono stipulare con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica, e possono altresì eseguire le prestazioni previste dall'articolo 49 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. I proventi, dedotte le spese, relativi alle prestazioni ed alle ricerche anzidette, affluiscono nel bilancio dell'Università; una quota di proventi netti, non inferiore al trenta e non superiore al sessanta per cento, viene distribuita, con deliberazione della Giunta di ateneo, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca.

Nel caso in cui alle prestazioni ed alle ricerche di cui al comma precedente partecipino studenti, il dieci per cento della quota indicata nel comma stesso viene destinata all'Opera universitaria.

I docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali, ai fini previsti dai commi nono e dodicesimo. Le modalità per l'istituzione e la tenuta di tali elenchi speciali, saranno determinate con regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il Ministro di grazia e giustizia, per le altre professioni.

Qualora, a giudizio della Giunta di ateneo, siano riconosciute utili, ai fini didattici e scientifici, attività applicative o di consulenza, i docenti di ruolo interessati possono essere autorizzati a svolgerle, nell'ambito e nell'interesse del dipartimento.

I criteri di ripartizione fra università e docente dei proventi relativi alle attività indicate nel comma precedente, sono stabiliti dalla Giunta di ateneo, secondo quanto disposto dal comma nono del presente articolo.

Per le prestazioni previste dal precedente comma nono e dodicesimo, il docente di ruolo non può percepire complessivamente, nel corso di ciascun anno accademico, emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario che collabori nelle medesime attività.

Il docente che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal Consiglio di ateneo a cessare dalla situazione di incompatibilità e, trascorsi trenta giorni dalla data della diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene dichiarato decaduto dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 28 — Indennità di tempo pieno

Ai docenti universitari in ruolo compete, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, una indennità mensile di tempo pieno pari al settanta per cento dello stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno, assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione di docente, ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio.

Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, la indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

In nessun caso può essere corrisposta più di un'indennità di tempo pieno.

Titolo IV

Formazione di personale per la ricerca e l'insegnamento universitario

Art. 31 — I ricercatori universitari

I laureati da non oltre cinque anni che superino il concorso di cui al quarto comma del presente articolo, vengono assegnati presso un dipartimento per svolgere, in qualità di ricercatori universitari, attività di:

ricerca e studio ai fini della propria preparazione scientifica e formazione all'insegnamento,

assistenza degli studenti nei loro studi, collaborazione col dipartimento nell'adempimento delle sue funzioni.

Ai ricercatori universitari non possono essere affidate funzioni di insegnamento in sostituzione dei docenti.

I predetti ricercatori dispongono di un assegno a carico dello Stato.

Il numero degli assegni da attribuire è determinato, ogni anno, in relazione alle disponibilità finanziarie stabilite dalla legge, e ripartito dal Consiglio nazionale universitario per settori di ricerca. Il Ministro della pubblica istruzione destina gli assegni ai singoli dipartimenti, in base alle richieste formulate dagli stessi, e bandisce entro il 31 marzo, distinti per settori di ricerca, i concorsi per l'attribuzione degli assegni predetti.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun dipartimento è disposta con decreto del Ministro stesso, previa designazione del dipartimento, con il consenso dell'interessato. I vincitori per i quali non siano state formulate designazioni, sono assegnati dal Ministro presso i dipartimenti dove siano disponibili i relativi assegni.

I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri dipartimenti della stessa o di altra università, in seguito a richiesta dei dipartimenti medesimi, sempreché siano quivi disponibili i relativi assegni. Detti trasferimenti sono effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Ai fini indicati dal presente articolo, le università possono istituire, a carico dei rispettivi bilanci, ulteriori assegni per ricercatori universitari presso i propri dipartimenti. Tali assegni, il cui ammontare deve essere uguale a quello stabilito dall'articolo 32, vengono attribuiti mediante concorso. Le modalità di svolgimento di tale concorso sono stabilite dallo statuto dell'ateneo, con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli 32 e 33.

Art. 32 — Gli assegni per i ricercatori

L'assegno è individuale e indivisibile. Esso è attribuito per un quinquennio e il suo importo lordo annuo è di lire 2.000.000 per i primi due anni, e di lire 2.500.000 per i successivi. La corresponsione è effettuata, nel corso dell'anno, in dodici rate mensili di uguale ammontare.

Al ricercatore universitario che durante tale quinquennio consegua il dottorato di ricerca, l'assegno è confermato per un altro biennio. Un'ulteriore proroga può essere concessa, per non oltre due anni, con motivata deliberazione del Consiglio di dipartimento.

Il Consiglio medesimo può inoltre, per riconosciuto valore dell'attività scientifica del ricercatore universitario, deliberare la anzidetta conferma ed altresì l'ulteriore proroga dell'assegno, nei termini sopra precisati, anche se l'interessato non abbia conseguito il menzionato titolo di dottore di ricerca.

L'ammontare annuo lordo dell'assegno, nei periodi di conferma e di ulteriore pro-

roga di cui ai due precedenti commi, è di lire 3.000.000.

Gli assegni di cui al presente articolo si intendono compresi fra quelli considerati dal punto 1) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, quale risulta modificato dalla legge 14 maggio 1965, n. 504.

I ricercatori universitari sono obbligatoriamente soggetti all'assicurazione generale di invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assicurazione di malattia. Alla iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'ateneo, con i criteri di ripartizione dei relativi oneri osservati per i dipendenti dello Stato.

Art. 33 — Adempimenti e decadenza

I modi di adempimento dei compiti assegnati al ricercatore a norma di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 31, sono stabiliti dal Consiglio del dipartimento interessato.

Nei casi di gravi inadempienze, la Giunta di ateneo decide la decadenza dell'assegno, su motivata proposta del Consiglio di dipartimento.

Art. 34 — Valutazione dell'attività del ricercatore e immissioni in carriere delle pubbliche amministrazioni

Le attività svolte, a mente del primo comma dell'articolo 31, in qualità di ricercatore presso il dipartimento, per il periodo indicato dal primo comma dell'articolo 32, sono valutate come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici.

Coloro i quali abbiano ottenuto la conferma o l'ulteriore proroga a norma di quanto disposto dai commi secondo e terzo del menzionato articolo 32, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti vacanti, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio del Consiglio nazionale universitario, siano corrispondenti o affini ai settori di ricerca per cui vinsero il concorso di cui al quarto comma dell'articolo 31.

I ricercatori di cui al precedente comma possono altresì ottenere, previo esame-colloquio, limitatamente ai posti vacanti in organico, la nomina nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al primo comma ed agli esami-colloquio di cui al terzo comma, nonché delle nomine considerate dal secondo comma, i limiti di età sono aumentati, nei confronti dei ricercatori universitari, di un periodo uguale a quello di godimento dell'assegno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere di cui al terzo comma, fra le quali verranno comunque comprese quelle del personale non docente di carriera direttiva, o equiparabile, degli atenei, ed inoltre, ai fini dei relativi esami-colloquio, le aliquote dei posti da riservare, la cui misura non potrà, in ogni caso, essere inferiore al dieci per cento delle vacanze rispetto agli organici.

Al personale di cui al presente articolo, all'atto della immissione nei ruoli delle menzionate carriere, il periodo trascorso presso il dipartimento in qualità di ricercatore viene riconosciuto per intero e fino ad un massimo di quattro anni, agli effetti giuridici ed economici; il periodo eccedente i quattro anni è valutato per intero ai fini economici, e tale valutazione, ai medesimi fini, è conservata in tutte le successive classi di stipendio. Lo stesso periodo eccedente i quattro anni è altresì valutato anche ai fini giuridici, limitatamente ad un terzo e nei soli casi di immissioni in carriere con svolgimento a ruolo aperto.

Art. 29 — Le incompatibilità

Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio i docenti:

1) che siano chiamati a far parte del Governo nazionale;

2) che siano membri del Parlamento;

3) che rivestano la carica di Presidente o di assessore di Giunta regionale;

4) che rivestano la carica di Presidente di amministrazione provinciale;

5) che rivestano la carica di Sindaco di comune capoluogo di provincia; ovvero di comune con popolazione superiore ai centomila abitanti;

6) che rivestano la carica di Sindaco di comune con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti, o di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

7) che siano presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale;

8) che siano direttori o responsabili di giornali quotidiani.

Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali che possano limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale, secondo i commi precedenti, è previsto il collocamento stesso.

Il periodo trascorso fuori ruolo, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I docenti fuori ruolo, di cui al presente articolo, possono effettuare, presso le università, senza alcun compenso, attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali.

Essi possono partecipare ai Consigli di dipartimento, di corso di laurea e di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, ai docenti di cui ai punti 1) e 2) del primo comma spetta il trattamento

economico previsto dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, ed ai docenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) dello stesso comma, quello stabilito dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto in conseguenza di nomina alle altre cariche previste nell'anzidetto comma primo, ed altresì per i casi indicati nel comma secondo del presente articolo, il docente è tenuto a optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli.

Al termine del mandato, ufficio o carica per il quale fu disposto il collocamento fuori ruolo, il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata.

Art. 30 — Docenti associati e lettori di lingua straniera

Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche non sostitutive degli insegnamenti da esso impartiti, il dipartimento può associare, in un numero non superiore ad un decimo dei propri docenti di ruolo, studiosi, anche stranieri, i quali sono assunti con contratto non rinnovabile immediatamente, di durata non superiore a tre anni.

Il compenso per l'attività del docente associato è fissato, su proposta dei dipartimenti interessati, dall'università, che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

Le norme di cui ai precedenti commi sull'associazione di studiosi non si applicano ai docenti universitari di ruolo.

Il dipartimento può associare docenti di altre università italiane che siano stati collocati a riposo; può associare altresì docenti di università straniere anche se abbiano superato il settantesimo anno di età.

E' immediatamente rinnovabile il contratto di associazione stipulato con lo studioso di cittadinanza straniera che sia vincitore di concorso per docente universitario di ruolo.

Possono essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole; essi mantengono il proprio stato giuridico ed il relativo trattamento economico per la durata del contratto.

Possono essere altresì associati lettori di lingue straniere, con contratti anche immediatamente rinnovabili e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma.

Titolo V

Gli studenti

Art. 35 — Diritto allo studio

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la formazione culturale, scientifica e professionale dello studente ed allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, vengono predisposte, contestualmente al programma quinquennale universitario, le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio, mediante:

- a) esonero da tasse e contributi universitari;
- b) assegni di studio, in aggiunta alle provvidenze di cui al punto a), erogate nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo seguente;
- c) servizi intesi a favorire la vita comunitaria, con speciale riguardo a alloggi, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, cooperative librerie;
- d) impianti sportivi e ricreativi.

A tali fini, nel programma quinquennale universitario di cui all'articolo 50 vengono indicati i mezzi finanziari occorrenti.

Art. 36 — Norme sugli assegni di studio

La ripartizione fra i singoli atenei dei fondi destinati agli assegni di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, primo comma, della legge stessa, è disposta annualmente o biennialmente, nel mese di marzo, dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, per settori di discipline e secondo le esigenze scientifiche e di sviluppo economico della Nazione, nonché in relazione alle possibilità di occupazione; nella ripartizione si tiene conto altresì, oltre che del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna università, anche del reddito annuo medio dei componenti della famiglia di coloro che hanno presentato domanda per l'attribuzione degli assegni.

L'importo dell'assegno di studio di cui alla citata legge n. 162 del 1969 è stabilito nella misura unica di lire 300.000 annue.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, che converte in legge, con modificazioni, il decreto stesso, l'Opera universitaria è autorizzata ad integrare il predetto importo con una quota aggiuntiva, non superiore a lire 200.000 annue, a favore degli studenti appartenenti a famiglie la cui residenza sia fuori del comune dove l'università ha sede, e dai quali debbano essere sostenuti specifici oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento.

Agli stessi fini, in sostituzione della quota aggiuntiva degli assegni anzidetti, l'Opera può disporre l'erogazione di servizi.

In ogni caso la parte delle somme destinate dall'Opera agli assegni di cui al presente articolo, non può superare i quattro quinti dello stanziamento globale annuo ad essa attribuito.

A modifica e integrazione di quanto disposto dalla menzionata legge n. 162 del 1969, la corresponsione dell'assegno agli studenti del primo anno di corso verrà effettuata in due rate uguali, delle quali la prima all'atto dell'immatricolazione, e la seconda successivamente al superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 14 della presente legge.

A decorrere dall'anno accademico di prima applicazione della presente legge, avranno titolo preferenziale nell'attribuzione degli assegni di studio o nella loro riconferma, gli studenti che, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dalle norme in applicazione all'entrata in vigore della presente legge, appartengano a famiglie il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione, ovvero le cui condizioni economiche siano, a giudizio dell'Opera, a queste equiparabili. Per la attribuzione degli assegni ulteriormente attribuibili si continueranno ad applicare i criteri e le precedenza sta-

biliti nella predetta legge n. 162 del 1969 e successive modificazioni.

Decade dal diritto ad ogni altro assegno lo studente le cui dichiarazioni, in relazione all'accertamento dei redditi familiari ai fini dell'attribuzione dell'assegno di studio, risultino inesatte.

Possono essere ammessi a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti commi anche coloro che frequentino i corsi di cui all'articolo 18; ad essi gli assegni vengono attribuiti con i criteri stabiliti dal presente articolo, in quanto applicabili.

Art. 37 — Studenti lavoratori e lavoratori studenti

Le università organizzano, per gli studenti lavoratori e per i lavoratori studenti, forme di attività didattica e di ricerca aventi dignità scientifica pari a quella dei corsi ordinari.

Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite dal Consiglio di corso di laurea, d'intesa con i dipartimenti interessati.

Gli studenti considerati dal primo comma, sempreché non siano già in possesso di laurea, hanno diritto a permessi giornalieri per le prove di cui all'articolo 14 della presente legge, a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed inoltre, ai fini della conclusione dei loro studi, ad un congedo straordinario non retribuito, da concedersi con le modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 77, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per un periodo di tempo continuativo non superiore ad un anno. Per la durata di tale congedo straordinario, l'Opera universitaria si sostituisce al datore di lavoro nel versamento dei contributi di legge agli enti previdenziali ed assistenziali e gli studenti interessati hanno diritto alle provvidenze di cui all'articolo 35, sempreché si trovino in possesso degli altri requisiti di legge.

Le Opere universitarie dispongono, a favore degli studenti di cui al presente articolo, particolari provvidenze di natura finanziaria anche sotto forma di prestiti d'onore.

Esse possono altresì stipulare con gli studenti contratti per attività lavorative ad orario ridotto da svolgere all'interno dell'università.

Art. 38 — Diritti degli studenti

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali idonei e adeguatamente attrezzati messi a disposizione dall'università, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse.

Essi hanno altresì diritto di promuovere incontri e altre libere attività culturali.

Gli studenti gestiscono, mediante appositi organismi, esistenti e da costituire, attività ricreative ed associative. Nel caso di impiego di fondi dell'università, i risultati delle relative gestioni sono sottoposti alla approvazione della Giunta di ateneo.

Gli studenti possono promuovere libere attività di studio, compatibilmente con le esigenze del dipartimento, e proporre la istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore uguale a quelli ufficiali.

Essi possono anche proporre il docente o l'esperto responsabile di detti corsi.

Il Consiglio di dipartimento, ove accolga la proposta indicata nel quarto comma, provvede alla organizzazione dei nuovi corsi o con docenti della stessa Università o con esperti anche conformemente alle indicazioni di cui al precedente comma.

Art. 39 — Opere universitarie

L'Opera universitaria, istituita presso ogni università, ha lo scopo di promuovere, attuare o coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività dirette alla realizzazione del diritto allo studio, con speciale riguardo ai servizi di cui al punto c) del comma primo dell'articolo 35.

Essa è dotata di personalità giuridica. I programmi annuali e i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti alla approvazione della Giunta di ateneo.

L'Opera universitaria è gestita da un consiglio di amministrazione formato da:

- a) tre docenti dell'ateneo;
- b) tre studenti dell'ateneo che abbiano raggiunto la maggiore età;
- c) tre rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'università.

I membri di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti dei Consigli di dipartimento, conte-

stualmente alle elezioni per la nomina delle rispettive rappresentanze in seno al Consiglio di ateneo; i membri di cui al punto c) del comma stesso sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze.

Il Consiglio di amministrazione della Opera elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente.

L'Opera è retta da un regolamento approvato dalla Giunta di ateneo che ne approva altresì le modificazioni.

L'Università mette a disposizione dell'Opera locali, ed eventualmente personale amministrativo, in misura adeguata alle necessità. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del Tesoro, stabilirà con apposito disciplinare, le condizioni di assunzione e il trattamento del personale addetto ai servizi.

Norme generali sul funzionamento delle Opere universitarie sono emanate dal Consiglio nazionale universitario. Dette norme possono essere integrate da ciascun ateneo, a norma del proprio statuto.

L'Opera universitaria istituisce un servizio per fornire indicazioni, in collegamento con i settori della produzione e del lavoro, ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali.

Nelle regioni in cui hanno sede più atenei, le Opere universitarie di ciascuno di essi sono tenute a coordinare le rispettive attività.

Art. 40 — Attività e impianti sportivi

Per la gestione degli impianti sportivi e per lo sviluppo delle relative attività, presso ciascuna università è istituito un apposito comitato, in cui sono rappresentate le organizzazioni studentesche del settore.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina la composizione e i compiti dei comitati predetti che, nei centri in cui abbiano sede più università, possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Per lo svolgimento delle suddette attività, ai comitati viene assegnato, dall'Opera universitaria, un contributo a carico degli stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio di cui all'articolo 89, in una misura non inferiore all'uno per cento degli stanziamenti stessi.

Titolo VI

Gli organi di governo**Art. 41 — Rettore e Consiglio di ateneo**

La funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna università spetta al Consiglio di ateneo.

Il Consiglio di ateneo è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

- a) 40 per cento, docenti di ruolo;
- b) 35 per cento, studenti;
- c) 15 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;
- d) 10 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche ed ausiliario.

Inoltre fanno parte del Consiglio di ateneo tre rappresentanti del Comune in cui ha sede l'Università, tre rappresentanti della Provincia e quattro rappresentanti della Regione, scelti, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, fra personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'economia e delle professioni.

Per l'elezione delle rappresentanze di cui al secondo comma del presente articolo, l'elettorato attivo spetta ai membri dei Consigli di dipartimento appartenenti alle rispettive categorie, nonché ai membri di una rappresentanza, non superiore a quaranta unità, eletta, ai fini delle nomine di cui al punto d) del secondo comma, dal personale non docente addetto ai servizi centrali dell'università.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio di ateneo non può essere inferiore a sessanta, né superiore a cento-dieci.

Il Consiglio di ateneo elegge il Rettore tra i docenti di ruolo che ne fanno parte e una Giunta, costituita da un numero, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento, di componenti del Consiglio stesso, secondo le proporzioni indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Le competenze già del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'università sono attribuite, in quanto compatibili con la presente legge, alla Giunta di ateneo.

Il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal Rettore.

Il Rettore, che non è immediatamente rieleggibile più di una volta, e, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 45, i membri del Consiglio e della Giunta durano in carica un triennio. Per la durata del suo ufficio, il Rettore può essere esentato dall'insegnamento e gode di un'indennità di carica.

Il Consiglio di ateneo è convocato dal Rettore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta di non meno di un terzo dei suoi componenti.

Art. 42 — Consiglio di dipartimento

Il Consiglio di dipartimento è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

- a) 50 per cento, docenti di ruolo;
- b) 25 per cento, studenti;
- c) 15 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;
- d) 10 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il numero complessivo dei membri di cui al precedente comma non può essere superiore a quaranta.

Il Consiglio elegge, fra i docenti di ruolo del dipartimento, il direttore; se quest'ultimo fa già parte del Consiglio, viene sostituito da altro docente, pari-menti eletto dal Consiglio stesso.

Al direttore, che presiede il Consiglio di dipartimento ed ha diritto a voto, è corrisposta un'indennità di carica.

Per le elezioni delle rappresentanze di cui al primo comma del presente articolo, l'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, ai docenti assegnati al dipartimento, agli studenti iscritti ai corsi che si svolgono nel dipartimento e, congiuntamente, ai ricercatori universitari ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento, e al personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario, appartenenti al dipartimento stesso.

Non è consentito far parte di più di un Consiglio di dipartimento.

Il direttore e, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 45, i membri del Consiglio di dipartimento durano in carica un triennio.

Alle deliberazioni concernenti le chiamate dei docenti partecipano soltanto i docenti; alle deliberazioni concernenti le designazioni di cui al sesto comma dell'articolo 31, e le richieste di cui al settimo comma dell'articolo stesso, partecipano i docenti, i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Annualmente, il Consiglio di dipartimento riferisce, sul lavoro svolto e sul programma per il successivo anno accademico, all'assemblea del personale, docente e non docente, e degli studenti.

Art. 43 — Consiglio di corso di laurea e di diploma

Il Consiglio di corso di laurea o di diploma è costituito dai docenti del corso di laurea o di diploma, di ruolo, associati e lettori, e da una rappresentanza degli studenti, pari al 70 per cento del numero dei docenti.

Il Consiglio è presieduto da un docente di ruolo eletto annualmente dal Consiglio stesso. Esso può avanzare proposte al Consiglio di dipartimento ed al Consiglio di ateneo su ogni questione relativa all'organizzazione degli studi.

Art. 44 — Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali delle Università.

La partecipazione degli studenti agli organi collegiali dell'Università è libera.

Gli studenti possono decidere la loro partecipazione anche successivamente alla costituzione di detti organi.

L'eventuale non partecipazione degli studenti non invalida la costituzione degli organi stessi.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle Università occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 45 — Modalità di attuazione della partecipazione e pubblicità degli atti.

Le modalità per le elezioni di cui agli articoli 21, 41, 42 e 43, ed ai commi

primi, punti a) e b), e secondo dell'articolo 48, sono stabilite con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Tali elezioni:

a) si svolgono con voto diretto, limitato e segreto;

b) sono valide se alle votazioni ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Per le operazioni relative al Consiglio di dipartimento, tale rapporto è riferito, fermo restando il disposto del terzo comma dell'articolo 44, alle singole componenti indicate nel primo comma dell'articolo 42;

c) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impossibilità dei membri eletti a partecipare con continuità ai lavori del collegio, subentrano nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla elezione del Rettore si provvede entro un mese dalla vacanza della carica.

Le sedute del Consiglio di ateneo sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni relative a casi personali.

La rappresentanza degli studenti in tutti gli organi ai quali essi partecipano ha la durata di un anno. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente in corso e agli studenti fuori corso da non più di due anni.

Tutti gli atti degli organi deliberativi delle università sono pubblici. Le modalità relative alla loro pubblicazione sono stabilite dal regolamento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 46 — Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario.

Al Consiglio nazionale universitario è affidato il compito di coordinamento generale delle autonomie universitarie anche ai fini di contribuire alla elaborazione del programma quinquennale universitario di cui all'articolo 50.

Il Consiglio nazionale universitario:

a) esercita le attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge e comunque quelle già demandate in materia universi-

tarla al Consiglio superiore della pubblica istruzione, purché compatibili con la presente legge;

b) formula proposte e, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria;

c) formula proposte in ordine ai provvedimenti legislativi da adottare ai fini indicati dal secondo comma dell'articolo 15;

d) esprime parere obbligatorio sulla ripartizione fra i dipartimenti dei posti in organico, a norma di quanto stabilito dall'articolo 22, e sulla ripartizione dei fondi destinati alle università ed altre Opere universitarie, di cui agli articoli 89, 90 e 91. Il Ministro della pubblica istruzione, qualora si discosti da detto parere, provvede con decreto motivato;

e) indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese;

f) presenta annualmente una relazione al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

Il Consiglio nazionale universitario adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 47 — Fondi assegnati alle università dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Ai fini di quanto disposto dal punto d) dell'articolo precedente sui compiti del Consiglio nazionale universitario in relazione alla ripartizione dei contributi per la ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche è tenuto a comunicare annualmente al Consiglio nazionale universitario le assegnazioni di fondi disposte a favore dei dipartimenti, dei docenti universitari, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 48 — Composizione del Consiglio nazionale universitario.

Il Consiglio nazionale universitario è composto:

a) di un rappresentante di ciascuna università, eletto dal Consiglio di ateneo;

b) di quindici membri eletti dai componenti dei Consigli di ateneo di tutte le Università, riuniti in collegio unico nazionale;

c) di sei membri, anche non parlamentari, designati tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica;

d) di sei membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) di tre membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Presso il Consiglio nazionale universitario sono istituite commissioni consultive di settore, secondo le affinità determinate dallo stesso Consiglio. Tali commissioni, composte di non meno di sette e di non più di undici membri, sono elettive ogni quattro anni dal Consiglio dei dipartimenti dichiarati affini, riuniti in collegio unico nazionale. Esse elaborano proposte relative ai vari settori, da sottoporre all'esame del Consiglio nazionale universitario, ed esprimono i pareri che vengono loro richiesti a norma del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46.

Il Consiglio nazionale universitario è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed elegge, nel suo seno, il vice presidente.

I membri del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I docenti membri del Consiglio stesso sono esentati dalle loro normali funzioni per la durata della carica mantenendo le rispettive posizioni giuridica ed economica.

Il Consiglio nazionale universitario dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la indennità per i membri del Consiglio nazionale universitario.

Tutte le deliberazioni del Consiglio nazionale universitario sono pubbliche.

Nuove tendenze nella politica estera italiana

La prima metà di novembre è stata rivelatrice per alcune nuove tendenzialità emerse nella nostra politica estera. I fatti che sono serviti da cartina di tornasole per chi non avesse seguito tutto un paziente e lungo tessuto di trattative e iniziative che si svolgeva da tempo, sono soprattutto due: il riconoscimento della Cina e la visita di Gromiko a Roma. Ambedue significativi, ma assolutamente non riconducibili, non assimilabili, se non in una strategia più vasta, che va aldilà degli stessi interessi nazionali italiani per seguire una immagine della convivenza umana che prescinda progressivamente dal ricatto militare e dal manicheismo morale del fronte unico, della divisione stabile fra due civiltà, due potenze, due sistemi di alleanze, con tutto quel che segue.

Il riconoscimento della Cina; è il 6 novembre. Le trattative furono avviate quando ministro degli esteri era Nenni; è giusto e doveroso ricordarlo. Come spesso in questi casi, i difficili approcci sono stati favoriti dai francesi; i colloqui segreti sono avvenuti a Parigi. Che cosa significa, in termini diplomatici, il riconoscimento? L'Italia non entra nel merito della questione «Formosa», pur riconoscendo l'interesse di Pechino a riaffermare la sua sovranità sull'isola. Conviene ricordare questo punto perché è la base giustificativa dello «strano» voto italiano all'ONU; a favore dell'ammissione della Cina, ma anche a favore della maggioranza qualificata chiesta dagli americani, vero impedimento all'ingresso di Pechino all'ONU. Questa votazione è meno strana se si pensa che la mozione pro-cinese sulla quale si è votato escludeva automaticamente Formosa-Taiwan dall'ONU, creando problemi gravi in Consiglio di Sicurezza, dove i cinonazionalisti hanno un seggio permanente come potenza vincitrice della seconda

guerra mondiale.

Che conseguenze può avere il riconoscimento italiano? Aldilà della automatica rottura dei rapporti con il regime di Chiang-Kai schek, e aldilà delle prospettive commerciali, tutto sommato lontane e problematiche, anche se realistiche, c'è la rottura del fronte anti-cinese. L'Italia rifiuta la logica dei due blocchi; in pratica ammette l'inevitabile presenza di Pechino in Asia come polo di interessi politici locali; e l'altrettanto inevitabile presenza di Pechino nel mondo come polo di attrazione e di irradiazione rivoluzionaria e antiimperialista (leggi: antiamericana e antisovietica). Si dirà: non è difficile ammettere l'inevitabile. Se non che ammettere significa anche giustificare, significa concepire una logica di sviluppo mondiale della politica in cui ha un posto l'interesse della Cina per l'Asia Orientale, e ha un posto la leadership cinese di un certo ribollire di piccole e grandi rivoluzioni in tutto il mondo: in una parola la speranza maista, o la illusione per chi non ci crede.

Come si concilia questo realismo di grande prospettiva, questo utopismo se vogliamo, con la NATO, con l'alleanza occidentale? Non si concilia; a meno di una logica modificata delle vecchie alleanze. E allo stesso modo non si concilia più con l'appoggio sempre più critico, ma mai ritirato, dell'Italia, alla politica di Washington nel sud-est asiatico. Anche se l'indubbio successo di Nixon nell'impostare e avviare il ritiro americano dal Vietnam senza perdere la faccia, ha obiettivamente modificato i termini del problema.

Ma per tornare alla NATO, è qui che si inquadra l'altro avvenimento della prima metà di novembre: la visita di Gromiko. Che cosa c'è di strano, si potrà obiettare. Nulla, a parte il fatto che non è sembrata una visita diversa da

quella di qualunque altro dei nostri tradizionali partner. Cordialità, amicizia, accordo su molti spunti. Sono temi di obbligo dei comunicati ufficiali, d'accordo, ma alcuni punti restano significativi. Così per esempio l'impegno delle due parti a sviluppare le consultazioni reciproche a tutti i livelli. Così anche il sostegno, contenuto nel comunicato finale, alla convocazione della conferenza europea per la sicurezza. Una questione, questa, che sto molto a cuore all'Unione Sovietica, e che la tesi prevalente in campo NATO, lega strettamente alla soluzione del problema di Berlino. Basta pensare all'ultimo Consiglio ministeriale dell'Alleanza Atlantica, quello che si è tenuto a Bruxelles, e che di Berlino ha fatto una condizione vera e propria per la conferenza europea. Nel comunicato ufficiale dopo i colloqui di Gromiko-Moro si esprimeva invece soltanto l'auspicio che «i negoziati e i contatti attualmente in corso per risolvere certi problemi europei importanti, compresi i colloqui fra i Quattro Grandi, possano trovare una conclusione positiva». I colloqui fra i Quattro Grandi, si sa, sono quelli di Berlino. Significa, tutto questo, che l'Italia si avvicina alle posizioni sovietiche? Diremmo di no. Intanto è chiaro che Mosca vuole la conferenza per la sicurezza europea più come garanzia dello *statu quo* che come apertura verso nuove prospettive. E non è estraneo a tutto questo, il calcolo di addormentare l'Europa con la mano destra, mentre con la sinistra si tenta di forzare il Mediterraneo. L'Italia invece pensa all'Europa del futuro; allargata alla Gran Bretagna e agli altri Paesi che hanno chiesto di entrare nella Comunità; politicamente più unita, e impegnata in un dialogo e in una collaborazione crescenti con l'Est. Certo l'Europa dall'Atlantico agli Urali, cara a De Gaulle, resta un

(continua a pag. 14)



Riprendono quota, con la ripresa del negoziato Jarring, le speranze per un accordo di pace in Medio Oriente. Ma le precarie situazioni politiche interne egiziana e giordana e l'intransigenza israeliana, sul problema dei territori occupati, rendono ambiguo e disumano questo «parlamentare» sulle bocche dei cannoni pronti a sparare. Come sempre, chi ne fa le spese è chi della guerra non sa che farsene: i profughi, i quali avvertono che questo interrompere e riprendere cauti negoziati, significa solo che lontano e incerto è ciò cui aspirano: una collocazione sicura e la pace.



Notizie giunte in Italia clandestinamente negli ultimi giorni di dicembre del 1970, informavano di una nuova ondata di arresti (circa un centinaio) di cittadini greci, ad opera dei colonnelli. Nei medesimi giorni e precisamente il 29 dicembre, il quotidiano ateniese «Nei Politia» (vedi «Il Popolo» del 30-12-70) attaccava di mostruosità antisemita l'attuale governo sovietico: «Questo atto mostruoso (la sentenza di Leningrado - n.d.r.) deve distruggere la confortante illusione che l'Unione Sovietica di oggi è meno inumana, meno intollerante e meno pericolosa di quella dell'era staliniana».

Ai patrioti greci che tuttora giacciono nelle galere e nei campi di concentramento, a coloro che periodicamente vengono arrestati perché accusati di attività sovversive tendenti a rovesciare l'ordine sociale stabilito, vorremmo poter dire che accanto agli stalinisti sovietici, i fascisti colonnelli ateniesi non sfigurano certo. (a.c.)

(continua da pag. 13)

mito che forse non potrà mai essere verificato; però l'Europa di oggi non è più quella di venti anni fa.

E' ancora un mistero fin dove arriverà la Ostpolitik di Bonn. Dopo una partenza folgorante e la firma di due trattati « storici » in tredici mesi: quello di Mosca e quello di Varsavia, sembra che ora segni il passo. C'è l'ostacolo di Berlino, dietro il quale si profila l'ombra di Ulbricht; e persino Brezhnev ne deve tenere conto, come è apparso evidente da più indizi negli ultimi tempi. E c'è l'ostacolo delle tre potenze occidentali che hanno partecipato alla spartizione venticinque anni fa e adesso non si rassegnano ai tempi nuovi; o magari onestamente temono che Brandt venda un po' di sicurezza e fedeltà atlantica alla Russia in cambio del riconoscimento di un ruolo particolare nel centro dell'Europa, e di buoni affari. Certo è che l'Italia non ha esitato a spostare la politica del Cancelliere, e ha svolto, anzi, e svolge, un ruolo di appoggio, diremmo tattico, nella identità degli obiettivi strategici, che Bonn stessa non disprezza affatto.

Ma l'Italia pensa anche al Mediterraneo, che è la vasca da bagno dello stivale, e non deve diventare né un mare rosso né un mare in guerra. Di qui la nostra crescente preoccupazione per ciò che accade in Medio Oriente; non solo in quanto conflitto potenzialmente pericoloso, né solo in quanto possibile campo di confronto fra le due superpotenze, secondo l'ottica minacciosa che ha permesso finora il mantenimento di una tregua sempre pericolante sul Canale di Suez. Ma soprattutto è preoccupante che la crisi serva da pretesto per una crescente installazione sovietica nei Paesi nordafricani. La spartizione che potrebbe conseguirne, fra USA e URSS, lungo le linee del pe-

trollo, sarebbe troppo simile a quella di Yalta e di Potsdam, che ci sono voluti venticinque anni per cominciare appena ad incrinare. E nello stesso tempo sarebbe una contraddizione alla stessa funzione di una futura Europa unita. Di qui l'insistenza italiana per una soluzione del conflitto medioorientale nel quadro dell'ONU, e non per intese fra i Grandi o supergrandi. E di qui la proposta subordinata per una riduzione bilanciata degli armamenti, che è esattamente il contrario di quanto stanno facendo, ognuno per suo conto, Stati Uniti e Unione Sovietica.

Si può parlare, allora, di cambiamenti nella politica estera italiana? Solo limitatamente, e comunque in una linea di sviluppo che ormai è più che decennale: quella che potremmo considerare cominciata con il centro-sinistra. Se sia una linea realistica è un altro problema; parte comunque dal principio che occorre cambiare i dati dell'equilibrio internazionale; e soprattutto agendo sui presupposti. Riassumere i punti principali di questa linea è possibile, a condizione che non si pretenda di attribuirle un aspetto troppo organico, il che significherebbe impegnare il futuro più di quanto sia lecito. Dunque, si può fare per slogan. Per esempio: superamento dei blocchi; Europa unita nel quadro dei rapporti sempre più vasti, a tutti i livelli, con l'Est; multipolarismo mondiale nel quadro di una progressiva presa di coscienza e « riappropriazione » dei popoli e delle regioni (in senso continentale); superamento, quindi, degli imperialismi di ogni genere; Mediterraneo « pulito », mare pacifico, ancora una volta luogo di incontro per popoli diversi per tradizione, cultura e organizzazione politico-sociale.

Giovanni Mantovani

La Nuova Italia



Ivan P. Pavlov

I MERCOLEDÌ

L'alta figura di Pavlov, l'estremo, stimolante interesse delle sue ipotesi scientifiche

Dimensioni, pp. 352, L. 3000

Cotti e Vigevani

CONTRO LA PSICHIATRIA

Esclusione: terapia della società repressiva

Nostro tempo, pp. 198, L. 1200

Ernst Cassirer

DETERMINISMO E INDETERMINISMO NELLA FISICA MODERNA

I concetti di determinismo e di causalità posti in termini nuovi, nella rivalutazione del loro momento funzionale

Pensatori del nostro tempo, pp. xvi-324, L. 3500 br., 4200 ril.

LA NUOVA ITALIA DISTRIBUISCE

LAMPUGNANI NIGRI

G.E. Moore

SAGGI FILOSOFICI

Massimo esponente della filosofia analitica, uno degli essenziali punti di riferimento del pensiero contemporaneo

Saggi, pp. XLII-366, L. 5000

MOVIMENTO POLITICO DEI LAVORATORI

Jiri Pelikan

SOCIALISMO A PRAGA?

Quaderni dei lavoratori, pp. 64, L. 300

La Nuova Italia



(continua da pag. 3)

una nuova coscienza civile perché la scuola sia quella che dovrebbe essere.

Infatti solo dalla partecipazione responsabile di studenti, insegnanti, genitori può nascere la scuola nuova. Su quali basi deve fondarsi? In primo luogo, soprattutto al livello medio, deve realizzare un alto grado di socialità: a livello internazionale gli italiani sono quelli che meno sanno "stare insieme" ed è ora di capire che con l'affinamento individualistico delle anime dotate non si realizza una società civile. In secondo luogo deve cercare in tutti i gradi di impegnarsi al massimo sul piano della logica e della critica: impariamo una buona volta a leggere prima il giornale e poi il Pascoli, a capire il ragionamento matematico prima della mnemonica operativa, a diventare autonomi nella coscienza con la riflessione libera e non dogmatica su ciò che viene proposto. In terzo luogo deve essere portatrice di reali valori culturali e preparare i giovani a diventare sia tecnici sia ricercatori e studiosi in un mondo che, con il progressivo intervento della meccanizzazione, esigerà livelli lavorativi sempre più difficili e impegnati.

Tutto questo deve essere assunto come fondamento per chiunque partecipi, a qualunque livello, alla vita della scuola. Se si è genitori, è ormai tempo di buttare alle ortiche la mentalità antica che credeva che la istruzione dovesse avviare alla professionalità: rendiamoci conto che un buon fisico teorico è in grado di imparare in brevissimo tempo qualunque tecnica operativa, mentre non si dà il contrario. Oggi si ha bisogno di gente abituata a servirsi della propria testa con efficienza autonoma in qualunque direzione, perché questa è l'unica zona non sostituibile dalla macchina ed è anche l'unica che permette a un paese di avanzare nella libertà. Se si è studenti, si pretenda che quanto è a carico della scuola sia credibile e attuale e interessante, ma si pretenda anche che sia di buona qualità, che impegni, che richieda lavoro e approfondimento. Se si è insegnanti si accolgano con entusiasmo e serietà le sollecitazioni che orientano su vie nuove l'esperienza didattica, senza cedere allo scoraggiamento e senza mascherare con le giustificazioni del prestigio pericolante l'umana voglia di non rinnovarsi per paura di faticare. E tutti smettano di avere paura di ogni soffio d'aria nuova che tiri: da queste paure nascono i processi involutivi che anneriscono le coscienze fino al punto di gridare all'allarme per una presunta politicizzazione della scuola, quando la scuola è essa stessa un fatto politico.

Giancarla Codrignani

UOMINI CONTRO: nota in margine ad un film scomodo

«Uomini contro» l'ultimo film di Francesco Rosi. Un film che comunque lo si veda, appare scomodo. Ma prima di entrare nel centro del discorso, è meglio stendere qualche nota per i lettori che non si sono per ora interessati a questa vicenda culturale.

«Uomini contro» trae ispirazione per il novanta per cento dalla sua sceneggiatura dal racconto autobiografico del senatore Emilio Lussu, «Un anno sull'altipiano» scritto in esilio negli anni '36-37, e pubblicato la prima volta all'estero nel 1938. La vicenda si svolge sull'altipiano di Asiago dall'estate del '16 a quella del '17: è la terribile guerra di trincea, l'immagine che campeggia tra i vari episodi, è la sua spietata logica degli assalti alla baionetta, delle sortite notturne sotto i reticolati; è la snervante attesa di un

rapporto anche ad una mutata condizione storica e forse, non ultimi, motivi di trama ed efficacia scenica. E tuttavia a me sembra una critica assai limitativa, quella che si appunti soprattutto sul raffronto che delle due opere si può fare, quando si accetti che dove il libro di Lussu è il racconto autobiografico di chi al momento della verifica delle sue idee interventiste, scopre, vivendo la sua tragica esperienza, che la realtà si scosta profondamente dalle ipotesi più o meno intellettuali che uno studente universitario, poi ufficiale di complemento, poteva fare sulla giustizia di una guerra quale fu il primo conflitto mondiale; e (confrontare) il film di Rosi che dall'esperienza di Lussu trae ispirazione, ma che si propone non in relazione alla memoria di una maturazione socio-politica di un uomo po-

lucilazione appare estranea ad un preciso discorso marxista, come vorrebbe far credere Rosi, nella misura in cui il supremo sacrificio di Sassu rimane il gesto catarattico affidato ad un solo individuo, un gesto che, avulso da qualsiasi strategia di lotta, dichiara il fallimento, la fine di una speranza.

Francesco Rosi motiva la sua scelta affermando che il fascismo ha dimostrato, come non era concesso («concedibile» nel film) lo spazio per la speranza; tutto questo se in una qualche misura è vero, non esaurisce e non risponde appieno ad una più precisa valutazione della storia; in essa infatti c'è spazio per la speranza, c'è spazio per la lotta a delle strutture ingiuste ed oppressive: non accettare questa possibilità, significa rinnegare «in toto» l'antifascismo e le sue lotte, e ciò non sembra sto-



domani senza alcuna certezza, è l'ostinata volontà di una classe dominante che spinge gli uomini gli uni contro gli altri, e questi uomini sono in maggioranza contadini che spesso non sanno leggere e scrivere.

Ma non è in questi termini che di questo film dobbiamo parlare; per questo infatti basta andarlo a vedere, mentre per comprenderlo, per leggerlo correttamente occorre parlarne, discuterne, confrontarlo anche con il racconto di Lussu e sentire poi ciò che Francesco Rosi dice nel suo film.

Bisogna subito ricordare a quest'ultimo proposito, che il racconto di Lussu è in prima persona: è l'autore che, scavando nella memoria, mette a nudo, a vent'anni di distanza, ciò che sentiva allora, ciò che pensava nello stesso modo, con le stesse parole e immagini di vent'anni prima. E' ovvio che Rosi non potesse seguire questo procedimento nell'esposizione del suo film: glielo impedivano motivi di correttezza nei confronti dell'autore del libro, oggi vivente, una non uguale ispirazione esistenziale ed ideologica in

sto davanti alle assurdità di quella guerra, bensì come un lavoro a tesi dove questa non si limita alla condanna della guerra «tout-court», ma vuole dimostrare come la logica della guerra è un momento particolare della logica imperialista, la logica che pone con spietata determinazione gli uomini contro, non solo fra loro, ma tutti insieme, anche, contro i loro interessi.

Per Rosi — dunque — è «la dialettica di classe» colta nel suo momento più violento l'anima del suo film, ed è proprio in considerazione di ciò che egli lo ritiene graffiante, attuale.

Ciò che premeva al regista di uomini contro, era demistificare la retorica fascista e, ancora, post-fascista che aleggiava ed aleggia intorno alla prima guerra mondiale, demistificarla — si badi — attraverso un'analisi che evidenziasse le contraddizioni e gli errori della borghesia capitalista.

In riferimento a questo proposito, il film mostra, a mio giudizio, degli scompensi: la figura del tenente Sassu (il protagonista; l'io del libro) culminante con la sua

ricamente giusto né attuale.

Contribuisce a questo equivoco la figura del generale Leone troppo incosciente strumento della dinamica del film. E allo stesso modo la figura del tenente Ottolenghi, che pure è capace di suscitare profonda emozione, ad un primo riesame, appare già un po' troppo astratta dal contesto del film.

Non voglio dilungarmi su queste note e rimanendo sul piano di una critica generale al film considerato come fatto culturale, di costume quasi, penso che «Uomini contro» a livello di mass-media, sia un film importante. In fondo le polemiche che esso ha suscitato danno ragione a Francesco Rosi, la logica del potere può essersi modificata, ma per certo non è cambiata: i sequestri e le vicende giudiziarie di questo film scomodo, lo stanno a dimostrare.

Pio Cerocchi

«Uomini contro»

di Francesco Rosi
a cura di Callisto Cosulich
collana cinematografica
Cappelli - Bologna 1970
L. 2.400

(continua da pag. 4)

la realtà è sottoposta, dall'uomo, alla storia, al cosmo stesso. Il mondo secolarizzato, infatti, verso il quale anche noi ormai ci inchiniamo, si caratterizza non tanto per il suo ateismo o per una dottrina contro Dio o contro la religione, quanto piuttosto per la sua indifferenza al problema di Dio, volto com'è ad affermare la centralità dell'uomo, la sua autosufficienza come pure l'autonomia e la sufficienza delle realtà terrestri.

In tale contesto il problema religioso può essere al massimo considerato come un momento dello sviluppo dell'uomo; fatto immanente al processo storico dell'uomo e non certo fondante la sua realtà.

Come risponde il credente dinanzi a questa messa al bando, cui è sottoposto dalla attuale civiltà? Come «legittima» il proprio «credo religioso»?

Si imporrebbe a questo punto una risposta ampia che rimandiamo a successivi articoli. Basti per ora sottolineare come proprio la mentalità che deriva dalla secolarizzazione impone una purificazione della nostra fede, che non può più consistere in una verniciatura esteriore di tipo tradizionale, ma esige di essere vissuta come una opzione di fondo, come risposta personale e libera di tutto il nostro essere a Dio che a noi si è manifestato in Cristo Gesù.

Già la Costituzione «Dei Verbum» ci aveva insegnato che «a Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede, con la quale l'uomo si abbandona a Dio tutt'intero liberamente, prestandoGli il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà e acconsentendo volontariamente alla rivelazione data da Lui».

Il nostro Dio, infatti, è un Dio che parla e agisce nella storia; dal «silenzio» è passato alla Parola; dalla Parola udibile si è fatto nel Cristo Gesù «Parola visibile» e continua ad operare nel mondo mediante lo Spirito Santo, anima della comunità ecclesiale. Di conseguenza, proprio perché la Rivelazione ha questo carattere chiaramente storico, occorre che la nostra esistenza sia continuamente animata da una fede concreta, incarnata nelle varie situazioni esistenziali, e tuttavia pur sempre aperta all'incontro con Dio ormai calatosi nell'avventura umana.

Solo così la nostra fede non sarà «alienante», ma orienterà tutta la nostra vita ad una visione nuova, pur senza sottrarla al quotidiano impegno per le strade del mondo.

Anche da queste affrettate considerazioni si avverte l'urgenza da parte di ogni cristiano di una riflessione personale e comunitaria sopra una realtà che impegna così decisamente la nostra esistenza.

Perché il Cristo continui ancora a porsi come punto interrogativo e come interlocutore di salvezza per l'uomo della società del benessere e di questo nostro mondo in via di radicale secolarizzazione, occorrono cristiani che sappiano ogni giorno coinvolgere e compromettere fino in fondo la loro vita con il mistero di Cristo.

Se ben riflettiamo quella che ci viene rivolta è una richiesta di autenticità: a ciascuno di noi la responsabilità di una risposta chiara e convincente.

Pietro Gianneschi

Silenzio e futuro

(continua da pag. 1)

oltre al fascino innegabile di una libertà nuova per la Chiesa, che elimini il carattere « privato » entro cui si è racchiusa nel tempo la testimonianza cristiana, anche il pericolo che, essendo intesa scorrettamente, venga a presentare una sorta di Chiesa « pura » che ponendosi di fronte al mondo lo convinca di peccato. Ma intendere in questa accezione la proposta della « teologia politica » sarebbe riproporre in maniera più sottile la medesima contraddizione da cui la teologia tenta di liberarsi. E' in una comunità cristiana *incarnata* nel mondo che può emergere una teologia, o meglio, una

riflessione sulla fede che rispetti la *struttura profetica* della fede stessa. Anche perché il mondo non è una *totalità chiusa estranea* alla Chiesa, ma la creazione stessa, che « geme » nell'attesa del ritorno del Signore e a cui la Chiesa è chiamata a prefigurare il destino di salvezza.

La frustrazione in cui comunità e gruppi cadono allorché avvertono l'insufficienza della riflessione teologica e dell'impegno liturgico o catechistico, scaturisce dal fatto che teologia, liturgia o catechesi non sono *attività* da programmare ma *espressioni* diverse e costitutive della realizzazione di una comunità ecclesiale che abbia coscienza di dover trovare, di conti-

nuo, il *nesso* e la *mediazione* tra la propria collocazione storica (città - scuola - quartiere) e la dimensione dell'annuncio dell'Evangelo.

Alla comunità è richiesto pertanto uno sforzo coerente di *ortoprassi*, ossia di attuazione della Parola in gesti concreti che testimoniano come essa autenticamente « prenda parte » per gli oppressi, pur con la continua avvertenza che la lotta di liberazione *non esaurisce* la liberazione che dona l'amore di Dio.

Si comprende ora quale possa essere il significato del *silenzio* della comunità cristiana. E' un silenzio che è « *facitore* di cose nuove », è intriso di speranza, e ricercatore di un linguaggio adeguato per parlare di Dio. E' un silenzio che è accoglitore della povertà evangelica, la

quale non cerca autosoddisfazione o certezza, ma *verità*. E' un silenzio che cerca modalità inattese per liberare l'infinita forza della parola del Padre, la quale rende l'esperienza dell'uomo, gravida del futuro di Cristo.

Probabilmente l'avvenire della Chiesa passa attraverso la vita di comunità che interpretano fino in fondo la proposta e la portata di codesto silenzio, e la cui testimonianza costringa la totalità del popolo di Dio a purificarsi ed a convertirsi. Dopo la fase conflittuale e contestativa con l'istituzione deve progressivamente farsi strada tra i cristiani lo stile del « secondo coraggio »: il « primo coraggio » è quello di spezzare le abitudini e i pregiudizi, di additare una spontaneità critica di nuotare contro corrente; il « secondo coraggio » è

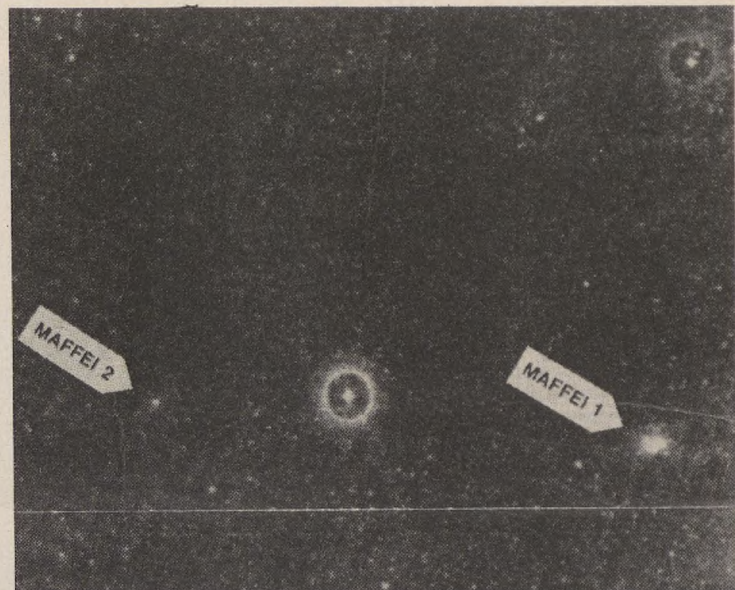
quello di chinarsi a considerare le implicanze teorico-pratiche di ciò che si afferma, di trovare un'attitudine di « servizio » alla Chiesa che sposti la logica della contrapposizione frontale sui temi interni della vita ecclesiale, nella logica della ricerca di uno *spazio per la fede* all'interno problematico cammino degli uomini nella storia.

E' forse in questa prospettiva — appena abbozzata e non molto definita — che può ritrovarsi per la comunità cristiana una strada percorribile per essere fedele al Signore. Il quale, come nell'esodo di Israele, ci attende di continuo « davanti » alle mete che progressivamente si perseguono attraverso una opera coerente di giustizia e di preghiera.

M. V.



Un centinaio di morti e decine e decine di feriti. L'esaltazione e l'isterismo del tifo calcistico si sono riproposti come una delle piaghe più purulente della nostra società. I morti possono essere stati soltanto una fatale disgrazia, ma allo stadio, ogni domenica, anche in Italia, sono troppi coloro che dimenticano di essere uomini dotati di razionalità.



Un paio di settimane fa, i giornali riportavano con grande risalto la notizia della scoperta di due nuove galassie fatta dall'astronomo italiano Paolo Maffei.

Probabilmente questa notizia buttata là, sui giornali, senza un prima e senza un dopo, non ci ha dato il tempo di riflettere. Per noi uomini del pianeta Terra permanentemente indifferati e presi dalle nostre vicende, è difficile immaginare che qualcosa può accadere anche nel cielo.

Forse è la nostra concezione del tempo, o perlomeno il modo in cui siamo costretti a pensarlo per cui essa è per noi un'entità sempre sfuggente e limitativa per la durata dei nostri impegni; oppure l'immagine dello spazio ridotta nella nostra mente a semplice misura che costringe le nostre azioni, forse questi limiti oggettivi, dicevo, ci impediscono di pensare qualche dimensione diversa o perlomeno non misurata. Sembra talvolta di avere paura a guardare il cielo pieno di stelle; è difficile immaginare di starci dentro, magari a testa in giù, oppure senza il bisogno di orientarci in alcun senso.

Eppure ci stiamo proprio così e non ci vogliamo pensare. Intanto a tre milioni di anni-luce al di là del pulviscolo stellare, sono state individuate due galassie finora ignote.

Strana esistenza — per noi — quella delle stelle: così silenziose nelle notti serene, così discrete nel testimoniare a noi uomini protesi a spendere tutto il tempo e lo spazio, l'imperturbabilità perenne di altre dimensioni.

Editoriale

(continua da pag. 1)

per avere un socialismo umano, sia non solo insufficiente, ma alienante e bugiardo pensare che l'abbattimento del capitalismo sia risolutivo.

Occorrono ben altre garanzie che, in primo luogo, risiedono nella creazione delle condizioni per « studiare, denunciare e superare le cause che hanno reso e tuttora rendono possibile il socialismo dal volto disumano » (Il Giorno del 29-12-1970).

Quale può essere la via d'uscita? Molto probabilmente è ancora da ricercare e da costruire, e spetta a tutti operare in questa opera di ricerca e di costruzione, denunciando e accusando gli ostacoli che si frappongono alla crescita di questo processo di avanzamento.

Ma soprattutto pensando che se l'opportunità politica avesse consigliato diversamente, a Burgos e a Leningrado tra gli esecutori delle condanne ci saremmo stati anche noi con la nostra tacita e vergognosa complicità di paesi altamente industrializzati.

Andrea Crovato

RICERCA

Direttore: Giovanni Benzone - Condirettore: Andrea Crovato - Resp. di red.: M. Cristina Bartolomei, Pio Cerocchi - Direzione e Amministrazione: Via della Conciliazione, 4-d Roma (Tel. 655.621 - c.c. post. n. 1/11870 intestato a: « Ricerca » - Fuci - Sped. in abb. post. Gr. II 70% - Tip. « Nova A.G.E.P. » 00186 Roma - Via Giustiniani 15 - Tel. 56.52.62 - Abb. L. 2.500, estero 3.000, un numero L. 150, arretrato L. 200 Aut. del Trib. di Roma n. 4938, Dec. 5-12-1955. La collaborazione è aperta a tutti gli studenti universitari: gli articoli non pubblicati non si restituiscono.